



TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice, Dott.ssa Federica Peluso,

rilevato che con ricorso del 26 giugno 2024 Ruocco Roberto richiedeva l'accesso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente e, in via gradata, l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss C.C.I.I.;

visto il proprio precedente decreto del 23 luglio 2024 con cui ha rigettato l'accesso alla procedura di cui all'art. 283 C.C.I.I., rimandando quanto all'accesso al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ad altro decreto;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., avendo il ricorrente residenza in Pomigliano d'Arco, Comune sito nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevata la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., stante la qualifica di "consumatore" del ricorrente, avendo questi contratto obbligazioni per scopi estranei all'attività commerciale o professionale;

ritenuto che il Ruocco versi in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma I, lettera c) C.C.I.I., poiché le entrate del ricorrente non risultano sufficienti ad adempiere alla debitoria riscontrata in capo allo stesso pari ad € 38.043,29;

preso atto delle considerazioni del Gestore in ordine alla convenienza del piano proposto, consistente nel pagamento in un'unica soluzione del 100% dei creditori prededucibili e privilegiati e del 37,9% dei creditori chirografari, rispetto all'alternativa liquidatoria;



ritenuta la completezza documentale e della relazione del Gestore, Avv. Giovanni De Vivo;

considerata la mancanza di condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento dev'essere rinvenuta, secondo quanto rappresentato dal Gestore, per fronteggiare le esigenze familiari nonché ai fini del risanamento della precedente esposizione debitoria;

vista la richiesta del ricorrente di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. al fine di preservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M.

AMMETTE la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti.

DISPONE su richiesta del debitore e ai sensi dell'art. 70 comma 4 C.C.I.I. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino alla data di conclusione del procedimento.

ORDINA che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'O.C.C. ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C., presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 C.C.I.I. devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 C.C.I.I. le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., indicato nella comunicazione; c) che la proposta e il presente decreto siano



pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'O.C.C. entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'O.C.C. preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'O.C.C. a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza.

DISPONE che l'O.C.C., decorsi i 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70, comma 3, C.C.I.I., termine per il quale si intende applicabile la sospensione feriale, riferisca al giudice, sentito il debitore (ovvero modifichi il piano).

FISSA sin d'ora udienza per l'omologa ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I. al **24.09.2024** ore **10.30**.

MANDA alla cancelleria per le comunicazioni al difensore del ricorrente e al gestore.

Nola, 25 luglio 2024

IL GIUDICE

Dott.ssa Federica Peluso





Esdebitazione dell'incapiente d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155 c/o

Ristrutturazione del debito del consumatore d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155

Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. Presidium Debitores – Somma Vesuviana (NA)

TRIBUNALE DI NOLA

UFFICIO DEL PROCESSO FALLIMENTARE

DOMANDA DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE

IN ALTERNATIVA

DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE

(ex art. art. 268 e ss e art. 66 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Relazione del Gestore della Crisi

Debitore

- sig. **Ruocco Roberto**, C.E.: RCCRRT68R18C129E, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18/10/1968, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Emanuela Setti Carraro N. 7;

Assistente Legale

- avv. **Valentina Centonze** (CF. CNTVNT79P53F839Z) iscritta all'Albo Avvocati Nola al n. 4758 del 3/12/12, con cui elettivamente domiciliata in Acerra (Na) Via Luigi Vanvitelli n. 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatonola.it, in virtu' di mandato in calce al Ricorso per l'ammissione alla procedura in via principale di esdebitazione dell'incapiente nonché in subordine di ristrutturazione del debito del consumatore;



Gestore della Crisi

- Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. *Presidium Debitores* – Somma Vesuviana (NA) nella persona dell'Avv. **Giovanni De Vivo** (C.F. DVVGNN84C12F839D) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Marigliano (Na) al Corso Umberto I n.ro 529 p.e.c: giovanni.devivo@processonline.legalmail.it;

Premessa

Il sottoscritto Avv. Giovanni De Vivo (C.F. DVVGNN84C12F839D) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Marigliano (Na) al Corso Umberto I n.ro 529 pec giovanni.devivo@processonline.legalmail.it veniva nominato (**All. 1**) dall'Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. *Presidium Debitores* – Somma Vesuviana (NA)- quale professionista incaricato al fine di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi (**All. 1**) nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento per esdebitazione dell'incapiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 CCII nonché, in via subordinata del piano di ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 ss CCII, richiesta da:

Ruocco Roberto, C.F.: RCCRRT68R18C129F, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18/10/1968, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Emanuela Setti Carraro N. 7.

• Dichiarazione di terzietà ed indipendenza

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta preliminarmente:



- di essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 356 - 358 del codice della crisi d.lgs n.14/2019 in attuazione della d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- che non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratori, coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- che non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controlla a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza che non ha neanche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014, che disciplina compensi e rimborsi spese dell'OCC. Ai fini della redazione della relazione sulla base della domanda di accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente e/o in alternativa di ristrutturazione dei debiti del consumatore come formulata dal proponente, salvo diversa successiva



determinazione del Giudice, il sottoscritto ha calcolato il compenso, collocato nella classe dei crediti prededucibili *ex art. 6 CCI* in € **3.330,69**, compresi accessori, si allega il preventivo sottoscritto dal debitore (**All.2**) nonché euro **3.000,00** per il compenso professionale dell'avv. Valentina Centonze che ha assistito il debitore nella predisposizione della domanda, come da preventivo (**All.3**) sottoscritto dal proponente per cui l'importo indicato sarà corrisposto a quest'ultima e integralmente in prededuzione solo in caso di sentenza di omologa del piano del consumatore. A ciò si aggiungono le spese per il deposito del ricorso (CU e bollo €125,00) e della registrazione della sentenza sempre ed interamente carico del Ruocco Roberto.

Per la disamina che infra seguirà, laddove, Codesto Tribunale, dovesse accogliere la **domanda principale del proponente ovvero dell'esdebitazione dell'incapiente l'effetto di suddetto accoglimento** in relazione al preventivo indicato avrà la condizione *ope legis* di una decurtazione del 50% e, pertanto, l'acconto versato in favore dell'OCC dovrà ritenersi a saldo per la prestazione professionale espletata invece per l'avvocato Centonze Valentina, **nel solo caso di accoglimento della domanda principale, nulla chiede sugli onorari professionali, precisando che il proponente ha effettuato il versamento dei costi di giustizia anticipati dalla stessa procuratrice.**

Sul punto, le sole somme di euro **1.165,34** in favore dell'OCC ovvero del 50% di cui al preventivo sottoscritto dal Ruocco sono state evase, prima del deposito dalla presente, dai coniugi D'Arienzo (rispettivamente sorella e cognato del proponente) senza la pretesa della restituzione come da dichiarazioni di questi (**All.4**). Per tali versi lo scrivente ha reso fattura per l'acconto/saldo verso (**All.5**).

In relazione alle fattispecie *de qua* lo scrivente dichiara di essere terzo ed indipendente e di essere in possesso dei requisiti di cui **all'art. 2 co 1 lett. o) CCII**

- **Competenza per territorio ex art. 27, co 2 e 3 CCII-**



Competente per territorio a ricevere la domanda è il Tribunale di NOLA nel cui circondario l'istante ha il centro degli interessi principali, cd COMI che si presume coincida per la persona fisica esercente attività d'impresa e per la persona fisica non esercente l'attività d'impresa con la residenza o il domicilio [art. 27, 3 co lett. a - b CCII]. Come già detto, il debitore ha sia la residenza che il domicilio fiscale in Pomigliano D'Arco dove risiede da oltre un anno alla via Emanuela Setti Carraro N. 7 (All.6).

- **Preliminarmente**

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione particolareggiata in ragione della proposta, in via **principale, di esdebitazione dell'incapiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 comma 1 e succ. modifiche d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155** ed in via **alternativa della ristrutturazione del debito del consumatore**, ai sensi dell'art. 68 CCII e ss., il cui obiettivo è quello di esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Sig. Ruocco Roberto in ossequio alla normativa vigente.

Pertanto, alla luce di quanto innanzi, lo scrivente è chiamato a relazionare sulla domanda principale di esdebitazione dell'incapiente nonché la domanda alternativa della ristrutturazione del debito del consumatore, tenuto conto che, in relazione alla situazione personale nonché economica e finanziaria alle domande proposte, lo scrivente Gestore analizzerà nel corpo della presente le questioni ritenute rilevanti ai fini dell'utilità economica nonché della meritevolezza di accesso alle procedure ovvero degli atti in frode posti in essere.

000000

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 CCII e dell'art. 68 CCII e succ. modifiche dlgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155, e cioè il **Debitore**:



- risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'Art. 2 comma 1 lettera *b* e succ. modifiche d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- non ha fatto domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del codice della crisi - d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione delle procedure da sovraindebitamento.
- **Documentazione versata a corredo della domanda (Art. 39 CCII)**

Allegata alla domanda di esdebitazione dell'incapiente nonché di ristrutturazione dei debiti del sig. Roberto Ruocco vi è la documentazione elencata di seguito, ed utilizzata dallo scrivente per le verifiche di legge e per la presente relazione, unitamente alla documentazione ricevuta dai creditori ed estratta dalle banche dati pubbliche con l'autorizzazione del Debitore:

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e oltre, presenti nel cassetto fiscale di Agenzia delle entrate (**All.7 a All 7.7**);
- estratti c/c bancario n. **1000/8075 (All.8 a All. 8.16)** da gennaio 2014 a dicembre 2023 acceso presso IntesaSanPaolo Filiale di Pomigliano D'arco (NA) su cui venivano accreditati mensilmente gli stipendi nonché le indennità di cassa integrazione nonché il sussidio NASPI nonché su cui mensilmente venivano addebitati i Rid delle rate dei finanziamenti;
- estratti c/c n. **1069748554 (All.9)** da febbraio a maggio 2024, conto, acceso presso BancoPosta Poste Italiane;



- estratti conto anno (All.10) 2022-2024 carta ricaricabile mooney n. **481000*****8721**;
- Centrale rischi di Banca d'Italia (All.11), Crif (All.12), Mettinconto (All.13), visura protesti (All.14), casellario giudiziale (All.15), carichi pendenti (All.16) e visura nominativa storica ACI (All.17), visura experian (All. 18);
- l'OCC ex art. art. 68 4° C. ha fatto richiesta agli enti fiscali, tributari e previdenziali l'anagrafe tributaria (All.19) tuttavia non ha ricevuto risposta;
- L'OCC ha fatto richiesta ai creditori compreso gli enti locali, di precisare i crediti da essi vantati nei confronti del Debitore;
- **Situazione Familiare -Identità del ricorrente e dei familiari conviventi-**

Il proponente, Ruocco Roberto è nato il 18/10/1968 a CASTELLAMMARE DI STABIA (Na), c.f. RCCRRT68R18C129F, residente in Pomigliano D'Arco (Na) alla via via Emanuela Setti Carraro N. 7, coniugato in data 23/09/2006 (All. 20) in regime di separazione dei beni con la sig.ra [REDACTED] nata il 14/02/1972, mai occupata lavorativamente come si evince dall'estratto contributivo (All.21) con prole minorenni dell'età di anni 16 nata il 03/07/2007 (All.22).

Prima di ogni altra declinazione della storia lavorativa del proponente lo scrivente Gestore ha assunto informazioni, anche nell'ambito dell'interrogatorio formale, sull'integrità morale e civile del Ruocco che, nel corso della propria vita, si è sempre prestato per il sociale e, per l'impegno civico, nonché al rispetto delle regole sociali ed etiche della comunità in cui ha vissuto e tutt'ora vive. Tanto che ha è assunto il ruolo di responsabile regionale (*“senza portafoglio”*) per la Campania del *“Movimento delle Agende Rosse”* di Paolo Borsellino è stato promotore attivamente di iniziative promosse nel sociale per il contrasto alla criminalità organizzata. Dall'anno 2013 presiede l'associazione *“Antimafia, Territorio e Legalità”* (All. 23) e, in tale veste, si fa promotore di iniziative volte alla sensibilizzazione del territorio



per il contrasto alla criminalità organizzata nonché alla tutela dell'ambiente, come dimostrano le svariate partecipazioni come relatore ad eventi organizzati con il patrocinio di Enti pubblici (All.24). In ragione delle attività di monitoraggio sul territorio per contrasto alla criminalità organizzata, ha rivestito un ruolo chiave nel processo per l'omicidio di Angelo Vassallo Sindaco di Pollica (SA), nel corso del quale è stato sentito come persona informata sui fatti (All. 25).

Pertanto, sulla scorta della volontà civica e dell'attività sociale del proponente non si potrà non considerarlo "*Vir integerrimus scelerisque purus*".

- **La storia lavorativa del sovra indebitato-**

- il proponente nel periodo intercorso dal 2006 al 2017 ha lavorato alle dipendenze della società **Plastic Components And Modules Automotive Spa (All.26)**, operante nel settore della produzione di materiali in plastica per veicoli, con inquadramento nel 2° livello metalmeccanico e con qualifica di operaio addetto al controllo qualità della produzione, presso lo stabilimento di Marcianise (CE), percependo una retribuzione annua pari ad euro **23.400,00** circa per tredici mensilità come da dichiarazioni 7/30 e buste paga prodotte (All.27 a All. 27.5.), ovvero l'importo mensile di circa **1.800,00 euro**;

- nel periodo intercorso dal 2012 al 2017, a seguito della crisi del mercato automobilistico il sig. Ruocco Roberto veniva posto in Cassa Integrazione (All.28) a Zero ore; per suddetto periodo, la retribuzione percepita subiva una forte riduzione e, pertanto, assumeva una indennità di cassa integrale ridotta del 40% rispetto alle precedenti mensilità percepite, dunque, l'indennità salariale, nel periodo indicato, era pari al 60% del trattamento retributivo ordinario ovvero pari ad euro **863,76** (cfr. All. 27 a All. 27.5.);

-A fronte di tale licenziamento, il proponente si vide costretto a ricorrere presso il Tribunale Napoli Nord al fine di far valere i propri diritti. Con sentenza n. **4314/23**, resa in data **28/09/2023** dal Tribunale di Napoli Nord, il ricorrente ha ottenuto



l'accertamento del diritto al pagamento di spettanze retributive maturate e non corrisposte a titolo di differenza tra integrazione salariale CIGS e trattamento retributivo ordinario (**All. 29**);

- nell'anno 2017, per effetto di un rimpasto della compagine aziendale, il ricorrente veniva assunto alle dipendenze della società **PSMM Campania Srl** presso lo stabilimento di Gricignano d'Aversa (CE), con inquadramento nel 1° livello CCNL Metalmeccanici e mansioni di operaio addetto allo stampaggio;

- dall'anno 2017 e fino al 19.04.2022 la retribuzione lorda annua del proponente era di circa euro **26.899,00** per tredici mensilità come da CUD (**All.30 a All.30.10**), pari a circa **2.000,00** euro mensili;

- Le mansioni oggetto di suddetta attività consistevano nello stampaggio di particolari in plastica per autoveicoli attraverso l'uso di un apposito macchinario denominato "Pressa" nonché lo scarico dei prodotti negli appositi contenitori e lo spostamento manuale dei carrelli che li contenevano "fuori linea". L'effetto di suddetto lavoro fisico comportava l'insorgenza di infiammazioni articolari a carico del polso e dell'anca; determinando la fuoriuscita di un'ernia inguinale lato destro (**All.31 e All.31.1**);

- il quadro clinico del proponente, con il tempo, peggiorava sempre più, tanto che lo stesso fu costretto ad assentarsi da posto di lavoro al fine di sottoporsi ad accertamenti sanitari e trattamenti medici finalizzati alla pratica di riposo a scopo terapeutico;

- In relazione a suddette assenze e, per via della precaria condizione di salute in data 19/04/2022, la datrice di lavoro gli indirizzava una lettera di cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo a seguito del superamento del periodo di comportamento previsto dal CCNL applicabile (**All.32**);



- Suddetta patologia fu invalidante per il proponente tanto che si vide costretto a chiedere ed ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile (**All.33**) con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 46% e, quindi, senza diritto alla percezione di assegno economico e, con successiva domanda presentata all'INPS in data 01/03/2023, otteneva il riconoscimento del collocamento mirato. All'esito dell'accoglimento del suddetto riconoscimento, provvedeva, in data 17/04/2023, ad effettuare iscrizione nelle liste ex l. 68/99 presso Centro per l'impiego di Pomigliano d'Arco;

- Per l'effetto di suddetto Licenziamento il ricorrente adiva l'autorità Giudiziaria al fine di far valere i propri diritti di lavoratore chiedendo di accertare il diritto del risarcimento di danno non materiale alla salute, danno professionale e da perdita di chance. Suddetto giudizio veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord che con verbale di conciliazione n. 23/24, sottoscritto in data 25/01/2024 con cui veniva conciliata la vertenza di lavoro circa l'ingiusto licenziamento del 21/04/2022 per cui la datrice di lavoro versava in favore del proponente la somma di euro **13.381,27 (All. 34)**;

- Il proponente alla luce delle critiche condizioni di salute ad oggi risulta disoccupato, ad eccezione di taluni lavori saltuari, ed ha fruito del sussidio di disoccupazione c.d. Naspi dall'anno 2022 (**All.35**) fino all'aprile 2024, percependo un'indennità decrescente pari all'80% dell'ultimo stipendio erogato dalla datrice di lavoro, per una durata di 24 mesi;

Sulla scorta dell'analisi del ricorso nonché degli accertamenti posti in essere dallo scrivente il debitore allo stato risulta disoccupato, senza alcun reddito e le uniche liquidità in giacenza sul proprio rapporto di conto corrente bancario sono le seguenti:

- **Euro 11.923,00** percepite nel febbraio 2024 per l'effetto di transazione di lite con l'ex datore di lavoro;



- **Euro 8.000,00** (con assegno circolare) percepiti nel dicembre 2023 per l'effetto di altra transazione in pendenza di lite con l'ex datore di lavoro;
- **Esposizione della situazione debitoria -Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute-**

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in cui è stato ricostruito l'attivo ed il passivo del debitore in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

- **Comunicazioni ed attività istruttorie effettuate**
- Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad eseguire nei termini di legge le relative comunicazioni ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:
- Esame del ricorso avanzato dal debitore e rispettivi allegati;
- Richiesta degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER);
- Richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- Richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico PRA;
- Richiesta ed esame visura protesti;
- Accesso cassetto fiscale del debitore stante l'autorizzazione dello stesso concessa;
- Verifica di pendenza procedure esecutive immobiliari in corso;
- Verifica di assenza di esecuzioni mobiliari in corso;
- Esame ultime dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta 2018 – 2023;
- Richiesta carichi presso agenzia delle entrate, agenzia entrate riscossioni, uffici fiscali ed enti locali competente sulla base dell'ultimo domicilio del debitore;



- Richiesta ed Esame esiti degli accessi alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria ed alla banca dati dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
- Esame banche dati;
- Richiesta precisazione dei crediti;
- analisi degli estratti conto corrente bancari;
- **Storia delle obbligazioni assunte**
 - In data 08/02/2019, il sig. Ruocco stipulava con la società **Santander Consumer Bank spa** contratto di apertura del credito n. **14670935** per importo di **euro 5.830,00** da rimborsare in 36 rate mensili da **euro 174,00** per cui non risulta depositato il contratto (anche se richiesto dallo stesso dal proponente per il tramite di istanza ex art. 119 4 co. Tub [All. 36]);
 - Nel novembre dell'anno 2019, a causa dell'usura dell'unica autovettura in uso al nucleo familiare, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro (stabilimento in Gricignano d'Aversa), il debitore acquistava l'automobile KIA Ceed, attualmente nella sua disponibilità, concludendo **prestito n. 10273071417130** con la società Fidelity spa a seguito del quale veniva finanziato l'acquisto dell'autovettura, il cui valore ammontava ad euro 18.500,00, oltre interessi per un totale complessivo di **euro 23.506,32** da rimborsare in 84 rate mensili ciascuna dell'importo di **euro 275,38** con T.A.N. del 6% e T.A.E.G. del 7,31% (All.37). Tale rapporto veniva poi estinto anticipatamente per effetto della conclusione di successivo contratto Fidelity n. **700963139 del 30.06.2021** di cui si dirà infra;
 - Nel mese di novembre 2019, richiedeva alla società Findomestic spa prestito personale n. **20220212435141 (All.38)** dell'importo di **euro 11.886,60** da rimborsare al T.A.N. 06,39% e T.A.E.G. di 06,58%, in 66 rate da 180,10 euro al mese. Tale prestito veniva estinto anticipatamente a mezzo bonifico di



euro 3.500,00 in data 15/07/2021 alla luce di altro credito concesso dalla Fidelity n. **700963139** del 30.06.2021 di cui si dirà infra (v. e/c 3° trimestre 2021 intesa san paolo);

- in data 25.11.2019 concludeva linea di credito Fidelity n. 754 (**All.39**) per pagamento rateale polizza assicurativa RCA con plafond di euro **2.500,00** da rimborsare con rata mensile euro 90,00, attualmente inattiva con saldo zero;
- Nel mese di giugno 2021, al fine di consolidare la precedente debitoria e ridurre importo delle rate mensili, l'istante concludeva con la Fidelity il prestito n. **700963139 del 30.06.2021 (All. 40)** dell'importo di euro **41.058,00** compreso interessi da rimborsare in 84 rate mensili, ciascuna per l'importo di euro **485,33**, T.A.N. 6,40 fisso e T.A.E.G. 7,08. In particolare, come si evince dal contratto in atti, l'importo di euro **22.545,63** veniva destinato all'estinzione della precedente debitoria con **Fidelity, Santander, Findomestic spa**, sicché l'importo in liquidità in favore del proponente ammontava a complessivi euro **7.453,37**, destinati al ripristino di un'infiltrazione all'interno dell'abitazione del debitore ove viveva (v. ec 3° trimestre 2021 -movimento del 02/07/2021);
- in data 27/01/2021 veniva accordata al debitore linea di credito Santander Consumer Bank n. #####391 (**All.41**), per acquisto telefono cellulare, con plafond di euro 1080,00 da rimborsare in 31 rate mensili da euro **30.00** e rata finale da **120,00 euro, estinta** in data 11/10/2023;
- in data 17.11.2021, veniva accordata linea di credito Compass Banca spa n. #####302 (**All.42**), per l'acquisto di elettrodomestici con un credito di euro **2.500,00** da rimborsare con rata mensile euro 50,00, al TAN di euro 15.85% e TAEG di 17.65%. Per tale rapporto dalla risultanza della visura experian in atti è emerso un residuo non pagato di euro **122,00**;



- Nel novembre 2021, richiedeva all'Istituto di credito Intesa San Paolo spa l'erogazione del **prestito n. 6387086** del 23.11.2021 (**All.43**) per l'importo di **euro 15.000,00** da rimborsare in 60 rate da 291,00 euro. Il costo del credito veniva determinato mediante l'applicazione di T.A.N. fisso al 6,150% e T.A.E.G. al 7.482%;

Tabella n.1 Elenco storia dei Creditori

ENTE FINANZIATORE	DATA	NUMERO CONTRATTO	SORTA CAPITALE/ INTERESSI	TAN	TAEG	IMPORTO RATA	N. RATE
SANTANDER	08/02/2019 30/06/2021	14670935	5.830,00			174,00	36
FIDITALIA	19/11/2019 30/06/2021	10273071417130	23.506,32	6%	7,31%	275,38	84
FINDOMESTIC	20/11/2019 30/06/2021	20220212435141	11.886,60	6,39%	6,58%	180,10	66
FINITALIA	25.11.2019	#####754	2500,00			90,00	
FIDITALIA	30/06/2021	700963139	41.058,00	6,40 %	7,08%	485,33	84
SANTANDER	27/01/2021 11/10/2023	#####391	1.080,00		10.80%	30,00	31
COMPASS BANCA	17/11/2021	#####302	2500,00	15.85%	17.65%	50,00	
INTESA SAN PAOLO P.P.	23/11/2021	6387086	15.000,00	6,15%	7.48%	291,00	60
COFIDIS	01/04/2022	#####808	1.500,00			115,00	

Con la domanda, il Debitore ha fornito l'elenco dei creditori attuali con l'indicazione del domicilio digitale nonché la documentazione in suo possesso



relativa alle obbligazioni pendenti a suo carico al fine di consentire alla scrivente di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, per redigere la relazione sul punto e fornire al Tribunale e, al ceto creditorio, tutti gli elementi necessari affinché il primo decida in merito all'ammissibilità della domanda e del piano ed i secondi siano edotti per formulare eventuali osservazioni in ordine ai crediti da essi vantati. L'elenco dei creditori con i relativi importi, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione dichiarati dal Debitore nella domanda e nel piano ed accertati dalla scrivente a mezzo richiesta di cartolarizzazione effettuata al recapito digitale degli stessi, è ripreso e riepilogato nella tabella seguente.

Tabella n. 2: Elenco creditori [(art. 67 co 2 lett. a), CCII]

CREDITORE	CAUSALE	RATA	DEBITO RESIDUO
CHIROGRAFARI/PRIVILEGIATI			
FITIDALIA SPA fiditalia_bi@legalmail.it ;	CONT.FINANZ. N. 00131103049238300	€ 485,33	€ 27.933,49 Chirografo
INTESA SAN PAOLO info@pec.intesasanpaolo.com ;	CONTRATTO FINANZIAMENTO N. 8/X02/0/76387086	€ 291,04	€ 9.696,09 Chirografo
INTESA SAN PAOLO info@pec.intesasanpaolo.com ;	CARTAN. 5398XXXXXXXXXX21	€	€ 500,95 Chirografo
Compass Banca spa compass@pec.compassonline.it ;	Carta revolving n. xxxxxxxxxxxxxx302	€ 50,00	€ 120,00 Chirografo
Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli) napoliobiettivovalore@legalmail.it ;	Ingiunzione n. 20240002017330018514373 del 29/02/2024 (Ord.20800044268/PO/20 del 30/11/2020 Notif.to 08/01/2021- Violazione CDS Tg:FW115FD)		€ 567,55 Privilegio generale ex art. 2752, ult. Co., c.c.
Agenzia Entrate Riscossione	Cartelle esattoriali		€ 377,35



protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it ;	07120110244757038000, 07120130045501567000, 07120140083390861000		Privilegio generale ex art. 2752, ult. Co., c.c.
TOTALE GENERALE			€ 39.195,43

A seguito della comunicazione **artt. 68 4 co, CCII** hanno precisato il credito i seguenti Istituti Finanziari

- Intesa San Paolo Spa (**All.43 a All. 43.3**);
- FIDITALIA SPA (**All. 45 a All.45.4**);
- COMPASS BANCA SPA (**All. 46**);
- FINITALIA SPA (**All.47**);
- Dalla Agenzia delle Entrate della Riscossione risultano in essere n. 3 cartelle di pagamento cart. n. 07120110244757038 cart. n. 07120130045501567000, cart.n. 07120140083390861000 (**All.48**);
- Nel corso dell'istruttoria della presente procedura veniva notificato al proponente da Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli) Ingiunzione n. 20240002017330018514373 del 29/02/2024 (**All.49**).
- **Circa i rapporti di c/c bancario che il proponente**
 - titolare di conto corrente bancario n. **1000/8075** aperto con l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Pomigliano d'Arco, con saldo al 24.06.2024 di euro **8,73** (**All.50 e All. 50.1**);
 - un conto corrente postale n. **001069748554** con saldo al 24.06.2024 attuale di **21,21 euro** (**All.50.3**);
 - una carta ricaricabile Mooney n.8721 con saldo al 24/06/2024 di euro **11.923,00** come da estratto (**All.52**);



Dalla documentazione versate in atti e dagli accertamenti svolti dallo scrivente, si pensi a mo' di esempio agli esiti di cui all'anagrafe tributaria effettuati non risultano margini di inquadramento circa la condotta del proponente di atti in frode e ciò in relazione alle ragioni oggettive che inducono lo scrivente a dedurre quanto innanzi.

Anche la disamina degli estratti di c/c bancario determina quanto lo scrivente innanzi deduce, il proponente ha sempre condotto una vita di sacrificio per la famiglia tale da escludere **senza se e senza ma** condotte da configurare atti in frode ai creditori escludendo per tali versi colpa lieve o grave.

Suddette deduzioni risultano essere la *consecutio temporis* finanziaria circa l'analitica ricostruzione del credito al consumo richiesto atteso che anche successivamente alla perdita del lavoro avvenuto ad aprile 2022 e sino ad aprile 2023 il ricorrente ha attinto, al fine di far fronte ai propri debiti, dagli importi percepiti **a titolo di tfr** e dalle transazione effettuate con il datore di lavoro per le differenze retributive e all'esaurimento di tali suddette somme è ricorso alla finanza esterna della famiglia d'origine al fine di favorire, con grande sforzi, tutti i creditori.

Sul punto, anche in costanza di interrogatorio formale in costanza di interrogatorio formale (**All. 53**) le dichiarazioni dello stesso Ruocco non lasciato presagire una vita di sfarzi, né l'incoscienza alla richiesta di credito ma solo un modo per sostenere la propria famiglia con non poche difficoltà.

Si pensi a mo' di esempio a quanto dichiarato: *“A fronte del licenziamento ho percepito una liquidazione di euro 25.000,00 nell'anno 2022 comprensivi dell'ultima mensilità lavorativa maturata. Queste somme sono state da me impegnate nell'assolvimento dei debiti assunti ma hanno come integrazione reddituale familiare posto che da maggio 2022 ad oggi l'indennità di disoccupazione ha avuto una sostanziale riduzione. A ciò aggiungo che sempre nel maggio 2022 ho svincolato una*



polizza assicurativa di euro 2000,00 che mi è servita come ammortizzatore reddituale”..... “Nel corso degli anni ho chiesto a diversi enti finanziatori credito al consumo tanto che ricordo che il primo finanziamento mi è stato concesso Sant’Ander per acquisto elettrodomestici e questo nell’anno 2019, il secondo finanziamento mi è stato concesso dalla Fidelity per acquisto auto, sul punto preciso che per l’acquisto della stessa autovettura ho effettuato un acconto risultante dagli estratti conto e la restante parte finanziata. Nell’anno 2019 mi veniva concesso dalla Findomestic un prestito personale che poi è stato estinto nel giugno dell’anno 2021 unitamente a tutti gli altri finanziamenti innanzi indicati per via di una rinegoziazione concessa da Fidelity spa. Sono stato altresì titolare di Carte revolving tutte saldate ad eccezione della carta revolving con Compass Banca ad oggi con un residuo negativo di pochi euro. Ultimo finanziamento, in ordine temporale, che mi veniva concesso risale all’anno 2021 con Intesa San Paolo Spa al fine di affrontare le spese sanitarie personali e di mia figlia. Preciso, altresì per tutti i finanziamenti contratti e, dunque negli anni di riferimento dal 2019 all’anno 2021, lavoravo regolarmente”..... “Nell’anno 2022 (del mese di maggio) ho effettuato dei pagamenti circa il ripristino di alcune infiltrazioni di casa ma da settembre 2022 ho contribuito, nel mio piccolo, al sostegno economico di mio padre gravemente ammalato di cancro”

Ma si faccia un passo indietro:

Per l’effetto del licenziamento del 21/04/2022 il proponente assumeva la somma di **euro 25.000,00** a titolo di trattamento di fine rapporto. Suddetto importo veniva utilizzato dal Ruocco, con prelievi costanti, al fine di onerare debiti assunti circa delle delicate operazioni mediche personali e alla propria figlia. Sul punto all’esame della presente sono riportate le somme che ha evaso in favore del dentista (All.54 e All. 54.2).

Pertanto, anche suddetti prelievi rilevabili nell’anno 2022 (cfr. estratto c/c bancario Intesa Sanpaolo 4 trimestralità), non possono assurgere a sottrazione di somme in



danno dei creditori ma risultano pagamenti comprovanti la necessità personale e familiare. Come anche non possono essere considerati i prelievi effettuati per il ripristino da infiltrazione dell'appartamento dove vive, unitamente al proprio nucleo della famiglia, perché anche gli stessi sono provati da una necessità urgente (All. 55).

Allo stesso modo lo scrivente non potrà imputare alcuna responsabilità e/o condotta astrattamente pregiudiziale per i creditori circa l'emissione dell'assegno circolare di euro 8.000.00 (All.56) intestato "*Roberto Ruocco*" posto che le stesse somme sono da inquadrare, da un lato, come la condizione di costrizione di vita in cui versa il sovraindebitato, al fine di fronteggiare le esigenze della vita quotidiana per il periodo successivo alla cessazione del trattamento Naspi, dall'altro, rappresentano per la presente procedura l'acme della meritevolezza del ricorrente ponendole a disposizione dei creditori nell'esame della domanda alternativa proposta seppur senza le stesse somme sia il ricorrente che il proprio nucleo familiare non avranno la possibilità di provvedere alle minime esigenze di vita.

Alla luce della ricostruzione economica del proponente, lo scrivente chiamato a rendere la relazione sulle domande esaminerà le singole fattispecie.

- **Procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII**

Il ricorrente ha presentato richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a seguito della quale ha predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione dell'incapiente nonché della ristrutturazione del debito del consumatore sovraindebitato ex art. 283 e ss CCII ed ex art. 68 e ss. CCII.

Ai sensi e per gli effetti ex art. 283 co. 3 CCII la domanda di esdebitazione presentata tramite l'OCC è corroborata dalla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;



- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Nonché

Tutta la documentazione innanzi indicata e **per tali effetti lo scrivente Gestore è chiamato ad ai sensi dell'art. 283 co.4 CCII a**

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
- **Assenza di colpa grave, malafede o frode in capo al Debitore (ex art. 283 7 co ed ex art 69 1 co CCII)**

Alcuna colpa grave si ritiene possa essere ascrivibile in capo al Debitore, che si è visto costretto a contrarre finanziamenti per evidenti ed esclusive necessità personali connesse alle situazioni familiari susseguitesi nel tempo, che hanno interessato il vissuto del Sig. Roberto Ruocco.

Dalla documentazione versati in atti si deduce che il ricorrente è ricorso alla finanza esterna per esigenze sempre crescenti del proprio nucleo familiare scontrandosi con gli improvvisi mutamenti della vita lavorativa nonché con



esigenze di salute. In ogni caso anche in costanza di licenziamento, cassa integrazione a zero ore, lo stesso ha sempre assunto un comportamento diligente tale da adempiere le obbligazioni assunte fintanto ha potuto, evadendo i propri debiti anche in costanza di percezione della NASPI.

Contrariamente si è riscontrato una superficialità e una carenza di analisi del merito creditizio come previsto dall'**art. 124 bis TUB** ascrivibile agli istituti di credito ed alle società finanziarie anche allorquando il proponente ha richiesto in una posizione di *comfort zone* lavorativa il credito al consumo.

E sul punto, circa la carenza di cui al merito creditizio lo scrivente Gestore è chiamato a sottolineare quanto segue: il sovraindebitamento non può essere considerato un fenomeno istantaneo ma il frutto di un percorso di graduale indebitamento e, pertanto, negli stessi termini ad un'errata valutazione delle capacità finanziarie del richiedente, inevitabilmente hanno generato la situazione di sovraindebitamento *de qua* che nel caso di specie è scevra dalla condizione di colpa grave nell'assumere l'obbligazione del ricorrente.

Invero, nella disciplina innovata dal CCII, la finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio di minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio (pertanto nei limiti di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità da parte del Giudice di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi ex art. 71 CCII), salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. È proprio la Comunità Europea, con la Raccomandazione del 12.03.2014, ad invitare gli stati membri a legiferare in modo di dare la ***seconda possibilità*** non solo



all'imprenditore ma anche al consumatore ovvero *“ri-imettere il soggetto nel circuito produttivo e consumistico”*.

Nella fattispecie in esame, l'aggravamento della situazione di indebitamento del Sig. Roberto Ruocco è correlata all'**incidenza negativa che ha prodotto il momento della concessione del credito, generando il momento endogeno del sovraindebitamento** corroborato da cause dallo stesso non prevedibili riconducibili alla perdita dell'occupazione a seguito di licenziamento oggettivo conseguente alle patologie contratte dal lavoratore sul luogo di lavoro in relazioni alle mansioni svolte per l'espletamento del lavoro (stampaggio elementi in plastica, carico e scarico carrelli e spostamento manuale degli stessi fuori linea).

Tale licenziamento ha determinato la cessazione dell'unica fonte di reddito in godimento all'intero nucleo familiare - in cui è compreso anche un minore di anni 16 - con conseguente impossibilità di far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte **ma in ogni caso regolarmente onorate**. Lo scrivente sottolinea che tale l'inadempimento si è verificato a distanza di un anno dal licenziamento stesso, in quanto il debitore (come ha provato *per tabulas*) ha continuato a versare i ratei dei finanziamenti mediante addebiti rid in conto corrente sino ad aprile 2023 e, a partire da suddetto mese, ha poi esperito istanza di sospensione dei ratei per durata semestrale che tuttavia veniva accordata solo da Intesa San Paolo (**All.57**). Tuttavia tale sospensione ha, di poi, accentuato ancor di più lo stato di insolvenza irreversibile, allorquando, il predetto Istituto Bancario ha dapprima concesso la sospensiva ma successivamente, allo scadere delle semestralità, ha provveduto al recupero di tale importo (aprile - settembre 2023) con un unico prelievo forzoso in conto corrente a dicembre 2023, aggrando le somme in giacenza sul c/c del debitore e provenienti dalla transazione di lavoro che il ricorrente aveva sottoscritto con la datrice di lavoro in pendenza di lite giudiziaria (**cfr estratti c/c bancari anno 2024 ultima trimestralità Intesa San Paolo**).



All'analisi dello scrivente non può sfuggire che il sovraindebitamento del proponente viene indotto dagli Enti Finanziatori in spregio alla già menzionata norma dell'art. 124 bis TUB, posto che gli stessi hanno generato, con la concessione del credito un deficit mensile e, dunque, annuale, che ha provocato uno stato di insolvenza irreversibile tale che si sarebbe generato anche senza la perdita del lavoro del proponente.

Sul punto è utile evidenziare quanto segue:

Tabella n. 4: Rapporto rata/reddito deficit mensile

Numero	Banca/Finanziaria	Data rapporto	Importo rata	Numero rate	Data Fine	Somma Rate	Stipendio mensile	Rapporto Rata/Reddito
1	SANTANDER	08/02/2019	174,00	36	30/06/2021	174,00	1814,38	>9,6%
2	FIDITALIA	19/11/2019	275,38	84	30/06/2021	449,38	1814,38	>24,76%
3	FINDOMESTIC	20/11/2019	180,10	66	30/06/2021	629,48	1814,38	<34,70%
4	FINITALIA	25.11.2019	90,00			719,48	1814,38	<39,65%
5	FIDITALIA	30/06/2021	485,33	84		575,33	1687,53	<34,09%
6	SANTANDER	27/01/2021	30,00	31		605,33	1687,53	<35,87%
7	COMPASS BANCA	17/11/2021	50,00			655,33	1687,53	<38,83%
8	INTESA SAN PAOLO P.P.	23/11/2021	291,00	60		946,53	1687,53	<56,08
9	COFIDIS SPA	01/04/2022	115,00			1061,53	1687,53	<62,90

Tale deficit mensile, seppur nella vita del sovraindebitato è silente (sul piano economico), assurge con il tempo, nell'erosione mensile delle giacenze sul c/c nonché sul reddito personale, ad un elemento negativo economico che induce il consumatore allo stato irrimediabile di inadempimento nei confronti degli Enti Finanziatori.



Lo scrivente ritiene che il proponente, nel tempo, abbia richiesto credito al consumo per ragioni di “necessità” e, pertanto, la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) esonera dalla responsabilità penale, risultando documentata la necessitata ragione che abbia giustificato l’esigenza di denaro in capo al Sig. Roberto Ruocco che ha utilizzato la liquidità negli anni esclusivamente per tutelare valori fondamentali, quale il mantenimento suo e della sua famiglia, oltre al pagamento puntuale delle rate ed pertanto allo stesso non può essere addebitata “colpa grave, malafede o frode” nel determinare la situazione del sovraindebitamento.

Suddetto indebitamento è in ogni caso avvenuto, allorquando, il Ruocco aveva un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato **ED è DIVENUTO IRREVERSIBILE IN SEGUITO ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTA PER CAUSA A LUI NON IMPUTABILE**

Da una valutazione meramente cartolare, non risultano compiuti dal Debitore - tra la fase genetica dei singoli rapporti di credito ed il loro adempimento - atti connotati di colpa grave, malafede o frode nel ricorso all’indebitamento potendo il Tribunale, chiamato a decidere sull’omologa, rigettare la domanda solo quando sia accertato nella contrazione delle obbligazioni e nell’esecuzione dei rapporti di credito un comportamento **doloso, gravemente colposo o fraudolento** posto in essere dal sovraindebitato (*cf. Tribunale di Napoli sentenza n. 61/2023 pubbl. il 4/5/2023; Tribunale di Napoli sentenza n. 98/2023 pubbl. il 28/6/2023*).

In particolare, con riguardo agli atti in frode questo Ecc.mo Tribunale ha disposto che *"ai fini della corretta interpretazione degli atti in frode ai creditori [...] occorre a rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, non si*



identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto quid pluris del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale (in tal senso - seppur in riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - **Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013**). Differentemente dalla nozione di atto pregiudizievole rilevante ex art. 2901 c.c., nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio, il legislatore richiede che l'atto sia (non meramente pregiudizievole ma "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si atteggia in maniera diversa, avendo le finalità non già della tutela del credito - per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò preposte, tra cui la revocatoria ma di rappresentare una condizione di meritevolezza del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale predisposta dalla legge a sua tutela. Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano atti che hanno diminuito semplicemente la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; ne consegue che l'atto in frode [...] va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "meritevole" della concessione di un "beneficio", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo (**cfr. Tribunale di Benevento, 23.04.2019 e" cfr. Trib. Nola, 10.03.2022 dott.ssa Paduano Rosa**).

Ebbene, nel caso di specie, lo scrivente ha valutato che c'è stata la sostanziale buona fede del Sig. Ruocco Roberto in quanto dai riscontri documentali si evince che lo stesso ha sempre onorato tutti gli impegni economici assunti, visto che le singole rate oggetto degli ammortamenti sono state onorate regolarmente alle scadenze e durante la pendenza del rapporto di lavoro, sebbene il nucleo familiare potesse fare affidamento su un'unica entrata reddituale.

Ma v'è di più



risulta tangibile la buona fede del Ruocco anche all'esito della cessazione del rapporto lavorativo posto che questi ha evaso i propri debiti alla scadenza anche in seguito alla cessazione dell'entrata reddituale e, quindi, in costanza di percezione di sussidi di disoccupazione (c.d. Naspi) in misura via via decrescente, all'uopo attingendo alle spettanze di fine rapporto erogata dalla datrice società (cfr. estratto conto in atti da aprile 2022 a aprile 2023).

Orbene, il CCII all'art. 4 richiama il concetto del dovere di collaborazione, lealtà, trasparenza, correttezza, buona fede in capo sia ai creditori che al Debitore.

La prova della correttezza e della buona fede nell'assunzione delle obbligazioni e nel loro corretto adempimento, contenuto nella disciplina generale delle obbligazioni all'art. 1175 c.c. è, a parer di questo Gestore, correlata, tra le altre, dai fatti che inducono incontrovertibilmente a ritenere che le condotte siano state secondo la diligenza del buon padre di famiglia sottolineando ancora che, a partire dal mese di dicembre 2022, in seguito al progressivo esaurimento delle fonti di economiche personali, i ratei dei contratti di finanziamento **Intesa San Paolo e Fidelity**, sino ad allora sempre in regolare ammortamento, venivano sostenuti mediante rimessa in conto corrente operata dal ricorrente per versamento in contanti grazie all'aiuto dei genitori ovvero con bonifici effettuati direttamente sul c/c del ricorrente da parte dei fratelli (cfr. e/c dicembre 2022- aprile 2023) che sono subentrati in aiuto del loro stretto congiunto per garantire il pagamento delle rate quando lo stesso era impossibilitato.

Al riguardo, lo scrivente dà atto di aver verificato la regolarità dei pagamenti sino alla data di aprile 2023 previo raffronto con risultanze della centrale rischi e delle visure merito creditizio e dagli estratti di conto corrente tutti forniti dal debitore e versati agli atti.

A dimostrazione della diligenza e buona fede del debitore, si segnala altresì che, a seguito alla definizione transattiva di vertenze avviate nei confronti della ex



datrice di lavoro, il ricorrente ha reperito ulteriori sostanze nel periodo da dicembre 2023 a febbraio 2024 che, desunti alcuni importi necessari al rimborso di prestiti familiari e, soprattutto, al sostentamento del nucleo familiare nel periodo da dicembre 2023 all'attualità (giugno 2024), sono attualmente disponibili sino **alla concorrenza di euro 19.923,00 ed in giacenza sui propri conti correnti.**

Come si vedrà infra, il debitore, a mezzo della domanda alternativa ex art. 68 CCII, offre la somma di **euro 19.923,00**, attualmente in giacenza sui propri conti, per la ristrutturazione dei debiti con i propri creditori al fine di definire, seppure con un rimborso parziale, la propria debitoria ed ottenere l'esdebitazione.

Si evidenzia altresì che, a seguito dell'omologa di tale proposta, il debitore ed il proprio nucleo familiare resterebbero privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, posto che allo stato il debitore risulta disoccupato e non fruisce di sussidi ovvero di pensioni di invalidità.

Tali rilievi inducono, pertanto, lo scrivente a ritenere che non sussiste nel caso di specie alcuna volontà di agire in pregiudizio del ceto creditorio e, che, pertanto il debitore è meritevole di conseguire l'effetto esdebitativo.

Con espresso riferimento al periodo antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, deve pure precisarsi che il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il Debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra con scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del Debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per soddisfare le sopravvenute esigenze del nucleo familiare monoreddito e, successivamente per consolidare la debitoria contratta (cfr. prestito Fidelity nel giugno 2021 a consolidamento dei rapporti debitori



pregressi) ovvero per fronteggiare spese mediche improvvise (**dentista per lui e odontoiatra per la figlia**).

Il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo, solo in seguito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente.

- **Valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 283 co. 3 ed ex art. 68 co 3 CCII**

Lo scrivente ritiene, dalla documentazione analizzata, che il Debitore abbia programmato le modalità di pagamento delle proprie obbligazioni volontarie valutando nella fase genetica dei rapporti le risorse economiche e finanziarie disponibili ed individuando quelle necessarie per le esigenze personali e familiari con il complessivo interesse dei creditori. La verifica del merito creditizio del consumatore deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente. Il legislatore, con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi ed ha voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del Debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore soltanto alcune facoltà processuali a procedura ormai aperta, e quindi già superato il vaglio dell'ammissibilità (infatti, ex art. 69 2 co CCII, il finanziatore malaccorto “....*non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta*”), ma è anche vero che il



diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del Debitore. È vero che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste dissimmetrie informative, gode di una posizione di assoluto vantaggio nei confronti del Debitore, e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, è proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente arrivando anche a richiedere la liquidazione controllata. Lo scrivente ha verificato se vi è stata la violazione delle regole di buona fede e correttezza oltre che di prudenza demandate ai soggetti finanziatori, che sono tenuti ad effettuare una valutazione del merito creditizio del richiedente prima di erogare i finanziamenti richiesti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 124-bis del TUB ovvero, in ossequio al dettato dell'art. 68, 3 co CCII, *"....se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del Debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"*.

Dall'analisi incrociata dei dati tra finanziamenti/consolidamento debiti/estratti conto, lo scrivente non può omettere di sottolineare la condotta dei soggetti finanziatori, che si sono negli anni susseguiti, che si ritiene non abbiano adeguatamente soppesato il merito creditizio del consumatore sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Infatti, si ritiene gli stessi non abbiano tenuto conto del merito creditizio del Sig. Ruocco Roberto valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a permettergli di mantenere un dignitoso tenore di vita.



Basti pensare che alla data del 23/11/2021, l'Istituto Intesa San Paolo Spa concedeva al debitore un prestito personale dell'importo di **euro 15.000,00** da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di **euro 291,00** ciascuna che si andavano ad aggiungere alla rata di **euro 485,33** mensili per il rimborso del prestito di consolidamento concluso con la società Fiditalia (al fine di consolidare la debitoria contratta tra il 2019 e il 2021).

Emergono pertanto profili rilevanti in tema di accertamento del merito creditizio da parte della società Fiditalia prima (che con il prestito di consolidamento portava la rata mensile ad **euro 485,00** con rapporto rata reddito pari a **34,09%**) e, successivamente, in modo palese ed incontrovertibile da parte di Intesa San Paolo che, con la rata da **euro 291,00** mensili in aggiunta alle precedenti scadenze, portava ad **euro 946,53** l'importo complessivo dei rimborsi mensili con rapporto **rata reddito di 100%100 a danno del consumatore.**

Il Gestore deduce che, anche in sede di consolidamento dei debiti l'ente finanziatore ha l'onere di provvedere a una corretta valutazione del merito creditizio in capo al richiedente che nel caso di specie non è stato valutato, non ottemperando al precetto del TUB ed alla normativa europea.

Ciò si è verificato anche per il finanziamento sottoscritto **nel mese di giugno 2021**, prestito n. **700963139** con la Fiditalia dell'importo di **euro 32.539,91** da rimborsare **in 84 rate mensili (T.A.N. 6,40 fisso e T.A.E.G. 7,08)**, ciascuna per l'importo di **euro 485,33** con il quale veniva estinto anticipatamente con il medesimo istituto il finanziamento n. **000019406252**, con Santander del **27.01.2021** e terminato il **01.09.2023** per la somma complessiva di **euro 22.545,63** e con la liquidità accreditata sul c/c bancario pari ad **euro 7.453,37** in data **15.07.2021** estingueva il finanziamento con Findomestic spa n. 20220020462405, effettuando in favore della stessa un bonifico di euro **3.500,00** (cfr. estratto intesa san paolo al **30.09.2024**).



L'ammontare delle rate nell'anno 2021 era pari a € **655,33** a fronte di una retribuzione netta di € **1.687,53** con un rapporto rate/reddito era **>del 40%**, con un deficit mensile del **100%100**, tenuto conto dell'incidenza delle spese famigliari come di seguito riportate.

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del Debitore ai fini della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria analizzata per decidere l'erogazione del credito ed utilizzata per i finanziamenti, non è stata esibita da parte dell'Istituto Santander Spa, sebbene ritualmente richiesta a mezzo di istanza di accesso ex art. 119 tub inviata alla data del 25.04.2024 (All.59).

Si rappresenta, altresì, che la condotta dei creditori risulta pregiudizievole per la erogazione del finanziamento a prova che gli intermediari finanziari non hanno diligentemente svolto l'attività di valutazione richiesta dall'**art. 124 bis TUB**, limitandosi ad acquisire informazioni dal consumatore senza provvedere alla consultazione delle banche dati a disposizione degli stessi. È innegabile che nella fattispecie in esame i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Il sig. Ruocco riusciva a corrispondere le rate, dall'erogazione dello stipendio con acconti mensili e grazie all'aiuto dei parenti, ma attraverso la valutazione del solo CUD o del cedolino dello stipendio, non si comprende sulla base di quali criteri alcuni finanziamenti siano stati concessi. Da qui l'esigenza di comprendere sulla base di quali documenti sia stata eseguita l'istruttoria. Lo scrivente non può infine non evidenziare che molti finanziamenti hanno incluso nel TAEG il costo delle polizze assicurative che di volta in volta l'intermediario ha qualificato come FACOLTATIVE, determinando in capo al Debitore un aumento della rata da pagare. La Corte di Cassazione, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, ha attribuito, in caso di violazione dell'art. 125 bis per errata indicazione del TAEG generato dalla mancata inclusione delle polizze che l'intermediario ha



qualificato unilateralmente come facoltative, al diritto di recesso una valida motivazione per qualificare la polizza abbinata al finanziamento, quale facoltativa dovendo tenere in considerazione: i regolamenti dell'IVASS, le istruzioni della Banca d'Italia, la prova privilegiata delle indagini AGCM, nonché dell'art. 121 del TUB, l'art. 35 del codice del consumo (D.L. n. 206/2005) (cfr. Corte Cass. Sent. n. 8806/2017, 5160/2018 e 9298/2018).

L'erogazione del credito è qualificabile come "*abusiva*", qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un soggetto che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione.

- **Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori**

Dalle verifiche effettuate presso le banche dati non risultano atti del Debitore impugnati dai creditori. Inoltre dall'interrogazione del cassetto fiscale di Agenzia delle entrate si evince che il Debitore non è proprietario di alcun immobile né di terreni su tutto il territorio nazionale; dall'esame della documentazione catastale, dalla visura catastale e PRA esaminate, nonché dalla disamina dei conti correnti, non si evincono atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Debitore negli ultimi cinque anni, secondo la definizione e l'elenco che ne fornisce l'art. 94 co 2 CCII⁵⁸ né ha distratto beni di alcun genere.

- **Entrate del Debitore – Documentazione relativa a pensioni, stipendi, salari ed altre entrate proprie e della famiglia**

Il Debitore ad oggi è disoccupato e ha una patologia tale da vedersi inserito nelle graduatorie come **invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 46%**.

I flussi reddituali a disposizione del nucleo familiare sono rappresentati da nessun rapporto di lavoro essendo il coniuge inoccupato.



La retribuzione media mensile dalle dichiarazioni fiscali depositate è qualificata come segue

- dal 2015 al 2020 è stata pari ad € 25.292,76 ca
- dal 2020 al 2022 è stata pari ad € 18.539,77 ca
- nel 2023 è stata pari a € 10.922,83 ca tali somme non potranno computarsi come reddito ma come sussidi;
- nel 2024 è stata pari a € **00,00**

Tabella n° 4: TABELLA CUD ANNO 2019 A ANNO 2024

– retribuzione media e indennità–

<u>ANNO 2019</u>	<u>ANNO 2020</u>	<u>ANNO 2021</u>	<u>ANNO 2022</u>	<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO2024</u>
<u>26.050,14</u>	<u>25.292,76</u>	<u>26.898,67</u>	<u>18.539,77</u>	<u>10.922,83</u>	<u>00,00</u>
<u>2.003,00</u>	<u>1.945,00</u>	<u>2.069,00</u>	<u>1.426,00</u>	<u>840,22</u>	<u>00,00</u>

• **Indicazione di quanto occorre al mantenimento del Debitore e della sua famiglia**

La famiglia del ricorrente è monoreddito ed è composta di due adulti ed un minore. Il ricorrente dichiara che le spese necessarie per il sostentamento della sua famiglia ammontano ad € **1.211,00** mensili circa, come di seguito dettagliate:

-Tabella n° 5: Spese ricorrenti-

Spese (mensilizzate)	Importo
Alimenti e bevande	€ 500,00
Energia elettrica	€ 65,00
Gas	€ 50,00
Acqua	€ 50,00
Telefono e internet	€ 90,00
Assicurazione auto	€ 81,00
Tassa di circolazione	€ 25,00



Carburante	€ 150,00
Spese Scolastiche	€ 100,00
Spese sanitarie	€ 50,00
Varie ed eventuali	€ 50,00
Totale	1.211,00

Non sono state ricomprese spese voluttuarie (ad es. abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc), ma solo quelle strettamente indispensabili per il sostentamento del Debitore e della sua famiglia. Le spese risultano, pertanto, adeguatamente circoscritte, in funzione solutoria dei debiti esistenti. L'indicazione delle spese mensili del Debitore è pertanto limitata al minimo essenziale. Come dichiarato dal Debitore nel verbale di audizione e riscontrato per *tabulas*, la famiglia del ricorrente fino al **01.06.2024** ha percepito la NASPI con la quale, posto anche l'aiuto del parentato ha continuato ad evadere gli obblighi assunti fino a che ha potuto. Per l'inarrestabile **aumento dei prezzi e delle tariffe** il Debitore preventivamente ha ritenuto di indicare alla voce varie ed eventuali l'importo di **€ 150,00** stante l'inflazione a cui stiamo assistendo che ha fatto registrare un incremento generalizzato dei prezzi. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al valore soglia. La congruità del fabbisogno dichiarato dal ricorrente trova conferma nei dati ISTAT, contenuti nella relazione pubblicata il 18 ottobre 2023⁷⁵ sulle «*Spese per i consumi delle famiglie – anno 2022*». Da tale relazione emerge che lo scorso anno (cfr Istat <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0> **HYPERLINK** "<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17161>" **HYPERLINK** " [**HYPERLINK** "\[Firmato Da: DE VIVO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5673c8957c8b4edaa54f8f8ff63a04\]\(https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-</p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0%20HYPERLINK%20%22http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17161&)%22):)



povert%C3%A0%20HYPERLINK%20%22http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=17161&%22):")"):

- la spesa media mensile di una famiglia, composta da 3 persone (tra cui 1 minori), residente nel Mezzogiorno è di **€ 1.218,92**

La valutazione di congruità riceve ulteriore avallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta, che rappresenta, secondo la definizione ISTAT, *«il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza».*

Di seguito l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati utilizzato per le rivalutazioni monetarie (ultima modifica 15/11/2023)

	Variazione % annuale			Variazione % biennale			
Ultimo aggiornamento	INDICE (base 2015 = 100)	Completa	75%	Completa	75%		
	MAGGIO 2024		1192	+ 1,7 %	+ 1,275 %	+ 13,4 %	+ 10,050 %

Le statistiche dell'Istat, dicono che nel 2022 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a **€ 1.218,92** ma la crescita in termini reali risulta pressoché nulla per effetto dell'inflazione (+8,7% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo).



In termini reali, la spesa equivalente diminuisce del 2,5% per le famiglie meno abbienti, mentre per le famiglie più abbienti aumenta dell'1,8%. Permangono ampi i divari territoriali: euro 782 di differenza tra la spesa massima del Nord-ovest e quella minima del Sud, erano euro 748 nel 2021. Continuano ad accentuarsi le differenze nei livelli di spesa tra le famiglie composte solamente da italiani rispetto a quelle in cui tutti i componenti sono stranieri (952 euro in più, 850 nel 2021). Il raffronto con il parametro ISTAT, peraltro non necessario, è una mera conferma della valutazione esprimibile già in base agli atti depositati. Non trova applicazione il parametro normativo di cui all'art. 68 3co CCII (*“ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159”*), trattandosi di parametro normativamente dettato ad altri fini, ovvero, per valutare il cd. merito creditizio.

Il Debitore, essendo in una situazione di sovraindebitamento, causata dalle vicende personali e familiari di cui si è detto sopra ed essendo impossibilitato a corrispondere ulteriormente le rate a suo carico, intende accedere all'esdebitazione dell'incapiente tenuto conto della totale mancanza di utilità derivante da lavoro.

Suddetto inquadramento del tasso di povertà induce lo scrivente a dover rispondere, anche a fronte della disamina innanzi ricostruita, circa la domanda principale del ricorrente in merito alla richiesta dell'esdebitazione dell'incapiente a costo zero avendo lo stesso sovraindebitato liquidità, **da inquadrarsi non come utilità rilevante**, sul proprio c/c bancario.

- **Presenza dei presupposti ex art. 283 CCII e cause del sovraindebitamento -**

In materia di sovraindebitamento, tra i principi e i criteri direttivi che la L. n. 155/2017 indicava al legislatore delegato, vi era quello di *“consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta,*



nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità" (art. 9, comma 1, lett. c). I tratti essenziali del nuovo istituto sono, dunque, già tutti presenti nella legge delega: vi ha dato attuazione l'art. 283 del Codice della crisi, riproducendo al comma 1 i requisiti tratteggiati dal legislatore delegante, cui sono state aggiunte disposizioni, di natura procedurale, intese a stabilire come ed a chi deve essere richiesto il beneficio, e, altre, dirette a definire presupposti e modalità di attuazione dello *"obbligo di pagamento del debito entro quattro anni"*.

Ai sensi dell'**art. 283, comma 1, CCII**, *"Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati"*

Il destinatario del beneficio è, dunque: Il debitore, Persona fisica, Meritevole; Incapiente.

La rubrica dell'art. 283 era, originariamente *"Debitore incapiente"*, ma il correttivo approvato con D.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020 l'ha sostituita con quella *"Esdebitazione del sovraindebitato incapiente"*.

Tanto chiarisce che beneficiari dell'esdebitazione cd. a costo zero possono essere, non tutti i debitori contemplati nell'art. 1, comma 1, del Codice della crisi, **ma solo quelli che, fra essi, possono avere accesso ad una procedura di sovraindebitamento, e cioè i soggetti che nel Codice sono individuati nell'art. 2, comma 1, lett. c).**

A questa conclusione, peraltro, si è pervenuti anche senza la modificazione della rubrica dell'art. 283, dal momento che tale articolo è collocato nella Sezione II del Capo X, dedicata alla *"Esdebitazione del sovraindebitato"* (e oggi, sempre per



effetto delle modifiche introdotte col D.lgs. n. 147/2020, alle “*Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato*”). Del resto, nella legge delega tale speciale forma di esdebitazione è contemplata nell’art. 9, dedicato al “*Sovraindebitamento*”.

L’elemento soggettivo e oggettivo per l’accesso al beneficio **dell’esdebitazione dell’incapiente** è chiarito dal comma 7 dell’art. 283: **al fine di compiere la relativa valutazione il giudice, “assunte le informazioni ritenute utili”, verifica “l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento”**.

La formula adoperata dal legislatore è dunque sovrapponibile a quella che compare nell’art. 69, comma 1 CCII e registra, qui come nel piano di ristrutturazione del consumatore e nell’esdebitazione cd. ordinaria, un’attenuazione del rigore del precedente regime, ove l’accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere impediti dalla colpa, anche lieve, del debitore.

Funzionali a queste valutazioni sono, poi, le informazioni che devono essere fornite dalla relazione dell’OCC, non a caso prescritte – anche in tal caso con formule equipollenti – sia dall’art. 68, comma 2, che dall’art. 283, comma 4:

- **l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;**
- **l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**
- **la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda** (quest’ultima, in quanto diretta anche ad intercettare possibili atti in frode, quali l’occultamento o la sottrazione di attivo).



Il contenuto della relazione di questo OCC si presenta identico, nell'un caso e nell'altro caso, anche per le indicazioni concernenti la valutazione del **merito creditizio** del debitore compiuta dal creditore al momento della concessione del finanziamento (v., rispettivamente, l'art. 68, comma 3, e l'art. 283, comma 5, CCII), la qual cosa parrebbe singolare, atteso che, a differenza di quanto accade nel piano di ristrutturazione del consumatore, non è prevista alcuna sanzione processuale a carico del finanziatore che abbia omesso, o malamente compiuto, la predetta valutazione. In ciò si è ravvisata una lacuna, da colmare mediante un'applicazione analogica delle norme che limitano la legittimazione all'impugnazione del creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento. Questa soluzione è divenuta, tuttavia, difficilmente praticabile a seguito della modifica, disposta dal correttivo del 2020, degli artt. 69, comma 2, e 80, comma 4, CCII: **al creditore colpevole la presentazione di opposizione o reclamo è preclusa non più in maniera indiscriminata** (salva soltanto la possibilità di far valere cause di inammissibilità determinate da comportamenti dolosi del debitore) **ma solo per contestare la convenienza della proposta, valutazione di convenienza del tutto estranea all'esdebitazione del debitore incapiente: il creditore che, con l'opposizione, affermasse la possibilità che il proprio credito sia soddisfatto dal debitore, contesterebbe, non la convenienza, ma l'esistenza stessa della situazione di incapacienza, e, quindi l'esistenza di una condizione di accesso al beneficio.**

A monte, poi, le disposizioni dettate **dagli artt. 69, comma 2, e 80, comma 4,** devono ritenersi di carattere eccezionale e, per questo, insuscettibili di applicazione analogica.

Pare, dunque, più ragionevole ritenere che l'indagine circa il comportamento del creditore rilevi (solo ovvero anche, com'è nel caso del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore) a fini diversi, e segnatamente al fine dell'espressione del giudizio sulla meritevolezza del debitore.



Che la condotta colposa del creditore possa incidere sulla valutazione della meritevolezza del debitore può del resto desumersi, per quel che riguarda il piano del consumatore, dalla collocazione della norma nell'art. 69 CCII, dedicato alle *“Condizioni soggettive ostative”*, immediatamente dopo la disposizione che definisce i confini del concetto di meritevolezza.

E', poi, la stessa formula adoperata dal legislatore nel descrivere il creditore colpevole, quella cioè del creditore *“che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento”*, ad imporre che, nell'indagine sulle cause del sovraindebitamento, si tenga conto (anche) delle valutazioni a suo tempo compiute (o omesse) dal finanziatore.

L'accertamento ed illustrazione di tale condotta può dunque ritenersi funzionale, al pari delle altre verifiche che l'OCC è chiamato a compiere e che riguardano più direttamente il comportamento del debitore, alla valutazione della meritevolezza di quest'ultimo; ciò, peraltro, non nel senso che il riscontro della colpa del creditore possa tradursi, automaticamente, nel riconoscimento della meritevolezza del debitore, ma in quello che si tratta di uno degli elementi che compongono il quadro che il giudice è chiamato a valutare a tal fine.

Nel caso dell'esdebitazione dell'incapiente l'interpretazione circa *“alcuna utilità”*. Quanto al primo requisito, l'[art. 283 co 1 CCII](#), qualifica il debitore incapiente quale soggetto *“che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, salvo poi prevedere *“l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”*.

Il termine **utilità** rimanda ad un concetto ampio che, nell'ambito del diritto della crisi, va interpretato come possibilità per il debitore di offrire ai creditori,



nell'ambito di una procedura di composizione della crisi, una qualche utilità economicamente valutabile ([art. 84, co 3, CCII](#)); nel caso del debitore sovraindebitato persona fisica, la nozione di utilità più specifica è ricavabile indirettamente dall'art. 268, in forza del quale "quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"; l'utilità coincide, quindi, con la possibilità di acquisire un attivo distribuibile ai creditori, mediante la liquidazione **di tutti i beni, presenti e futuri, del debitore, ivi incluso l'esperimento di eventuali azioni giudiziali.**

Il legislatore non prevede criteri rigidi secondo cui valutare l'incapienza del debitore, sicché tale valutazione, come rilevato anche in dottrina, necessariamente viene rimesso al prudente apprezzamento del Giudice.

Nessuna difficoltà nel rilevare l'incapienza sussiste qualora il debitore;

- a) **non sia titolare di beni mobili o immobili o, in alternativa, sia titolare di beni la cui liquidazione sia concretamente anti-economica, in quanto non in grado di generare cassa da mettere a disposizione dei creditori;**
- b) **non sia titolare di redditi da lavoro presenti o futuri (sotto forma di retribuzione o crediti di altra natura, quantunque certi nell'an).**

A mente dell'art. 283, comma 2, la valutazione di rilevanza delle utilità sopravvenute, da compiersi su base annua, deve tener conto (oltre che delle spese di produzione del reddito) delle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia ma la determinazione ne è affidata all'applicazione di criteri predeterminati e fissi. Nulla il legislatore specifica, invece, a proposito delle modalità di valutazione dell'incapienza, e cioè della presenza o assenza di “utilità da offrire ai creditori”, malgrado che la titolarità di redditi non sia di per sé ostativa alla qualificazione del debitore come “incapiente” – tant'è che con la



domanda devono essere indicati gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (comma 4, lett. d).

La soluzione accolta dal comma 2 presenta l'indubbio vantaggio della certezza ed uniformità di applicazione della norma, ma è suscettibile di dar luogo a storture: il criterio adottato varia esclusivamente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, trascurando di considerare – banalmente – le diversità del costo della vita esistenti sul territorio nazionale, ed ignorando, inoltre, le particolari esigenze che il debitore e/o il suo nucleo familiare potrebbero presentare, ad es. in ragione delle necessità di cura o di assistenza sue o di un componente della sua famiglia, risultandone così svantaggiate le persone e famiglie cd. fragili.

In ogni caso, ciò rende palese che questa particolare modalità di determinazione della quota di reddito destinata a sopperire alle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia non è esportabile al di fuori dell'ambito suo proprio, quello, cioè, dell'individuazione delle “utilità rilevanti” che, sopravvenute nel quadriennio successivo alla concessione del beneficio, determinano l'obbligo di pagamento.

La lettera della norma è, del resto, chiaramente in questo senso: il termine “utilità” è utilizzato nel primo comma sia per definire il concetto di “*debitore incapiente*” (e cioè il “*debitore ... che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità*”), sia per sancire l'obbligo di pagamento nel caso in cui le utilità sopravvenute siano “*rilevanti*”, ma il secondo comma, nel dettare il criterio di cui sopra si è detto, si occupa esclusivamente della “*valutazione della rilevanza di cui al comma 1*”.

Lo stesso legislatore, ha ritenuto di limitare l'applicazione del criterio indicato nel comma 2 alla sola ipotesi della sopravvenienza di utilità, e non anche al fine della valutazione, al momento della concessione o del diniego del beneficio, della presenza o assenza di utilità da offrire ai creditori, valutazione che resta quindi affidata, in



questa come in tutte le altre ipotesi in cui il giudice è chiamato a compierla, al suo prudente apprezzamento.

Il sovraindebitato titolare di soli redditi può, dunque, anch'egli ottenere, in costanza degli altri requisiti, il beneficio della cd. esdebitazione a costo zero; può farlo, in particolare, allorquando il reddito da lui percepito sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura.

La ratio della procedura [ex art. 283 CCII](#), infatti, risiede proprio nella inutilità di sottoporre il debitore che persegue lo scopo dell'esdebitazione ad una procedura concorsuale che non potrebbe comunque offrire alcuna utilità ai creditori.

Ciò posto, l'utilità che il debitore, per ottenere il beneficio, non deve essere in grado di mettere a disposizione dei creditori non può però coincidere con il concetto di "utilità rilevante" sempre previsto [ex art. 283 co 1, CCII](#), la cui determinazione segue il criterio predeterminato previsto dal comma successivo.

In altri termini, la modalità di determinazione della quota di reddito necessaria per le esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia [ex art. 283 co 2 CCII](#) non può operare anche nella valutazione della soglia di reddito escluso nell'ipotetica apertura di una liquidazione controllata, per la quale resta fermo l'utilizzo del diverso criterio [ex art. 268, co 4, lett. b\)](#), al fine di valutare la fruttuosità dello scenario concorsual-liquidatorio sopra richiamato.

La lettera della norma, del resto, è chiara nel riferire il criterio [ex art. 283 co 2](#) alla sola "valutazione di rilevanza di cui al comma 1", escludendo così che questo possa estensivamente riferirsi anche alla valutazione dell'utilità, intesa come presupposto per il beneficio, di cui al comma 1. Inoltre, il concetto di "utilità rilevante" è finalizzato esclusivamente a regolare, in chiave dinamica, il rapporto tra il debitore esdebitato ed i creditori; serve, in particolare, a realizzare un equo bilanciamento tra l'esigenza di garantire al debitore, pur se incapiente, un *fresh start*, e la



contrapposta esigenza di non pregiudicare eccessivamente i diritti dei creditori, mediante la previsione di un limite agli effetti esdebitativo, sebbene limitato al quadriennio successivo. La locuzione "utilità rilevanti", quindi, è del tutto estranea allo scrutinio iniziale di ammissibilità della domanda di esdebitazione ed al connesso presupposto dell'incapienza, la quale va valutata necessariamente in relazione alla fruttuosità o meno della "concorrente" procedura di liquidazione controllata. Per tali motivi risulta anche irrilevante, nel considerare l'alternativo scenario liquidatorio, la percentuale complessiva minima di soddisfacimento del 00,00% ex art. 283 co 1 CCII poste le spese di procedura da detrarre dal valore dell'unico bene mobile del ricorrente e, tale, soglia di percentuale attiene, come già detto, alla peculiare "clausola di salvaguardia", posta nell'interesse dei creditori, costituita dall'insorgere dell'obbligo di pagamento per il debitore nell'ipotesi di utilità rilevanti sopravvenute, mentre è estranea al giudizio sull'incapienza del debitore al momento di deposito della domanda, la quale risponde ad una diversa ratio, con conseguente impossibilità di una applicazione analogica. Non è, in realtà, nemmeno ipotizzabile una lacuna normativa sul punto, posto che l'art. 268 CCII chiaramente ancora il giudizio di infruttuosità della liquidazione controllata alla assoluta "impossibilità di distribuire attivo ai creditori", senza la previsione di soglie di soddisfacimento percentuali minime. Conseguentemente, il debitore sovraindebitato titolare di soli redditi può accedere alla "esdebitazione a costo zero" unicamente se, in un alternativo scenario costituito dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII, non sia in grado, al netto dei costi di procedura e, tenuto anche conto dell'eventuale soglia di reddito escluso dalla liquidazione determinato secondo prudente apprezzamento ex art. 268, co 4, lett. b), di offrire ai creditori concorsuali una qualche attivo distribuibile; siffatto giudizio di fruttuosità prescinde dalla nozione di "utilità rilevanti" prevista ex art. 283 co 1 e 2, la quale rileva solo al fine di stabilire se, successivamente alla concessione del beneficio, sorga o meno per il debitore l'obbligo di pagare i creditori.



Pertanto, gli stipendi o pensioni, per la parte eccedente quanto necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, sono nient'altro che crediti futuri, rientranti nell'accezione di beni sopravvenuti di cui all'art. 142 CCII. Del resto, la loro acquisizione all'attivo è espressamente prevista, per la liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 1, lett. b) e, per la liquidazione controllata, dall'art. 269, comma 1, lett. b) – norme che replicano, rispettivamente, l'art. 46 della legge fallimentare e l'art. 14 *ter*, comma 5, della L. n. 3/2012.

Nell'esdebitazione *ex art. 283 CCII* l'incapienza è (deve essere) attuale, ed il sopraggiungere di utilità future una mera eventualità non preventivabile in via prospettica; il rapporto è invertito nella liquidazione controllata: la presenza di attivo, o la sua futura acquisizione, può sussistere (ed anzi deve, per quanto di seguito si verrà ad esporre) al momento dell'apertura della procedura, ed il mancato soddisfacimento dei creditori dipendere da eventi avversi verificatisi nel corso del suo svolgimento, non imputabili al debitore e non prevedibili *ex ante* (quali ad esempio, un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, una malattia che impedisca la prosecuzione dell'attività lavorativa o che comporti spese che vanno ad erodere la quota di reddito destinata ai creditori, il perimento di beni o la loro sopravvenuta incommerciabilità, etc.).

Ciò tanto più in quanto, nel caso in cui l'attivo manchi del tutto o sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura, lo svolgimento di quest'ultima sarebbe priva di qualsiasi ragion d'essere: l'attività di realizzo dell'attivo e quella della sua distribuzione ai creditori non potrebbero compiersi, e ciò renderebbe a sua volta superfluo l'accertamento del passivo, in quanto strettamente funzionale alle esigenze della procedura e privo di qualsiasi efficacia al di fuori di essa. Lo svolgimento della procedura liquidatoria neppure risponderebbe ad un interesse del debitore – quello di conseguire la liberazione dai debiti –, giacché il debitore incapiente può presentare domanda *ex art. 283 CCII*, mentre il ricorso da parte



sua alla procedura di liquidazione controllata comporterebbe un inutile aggravio dei costi professionali e finirebbe con l'assorbire le poche risorse disponibili.

Si aggiunga, infine, che ammettere alla liquidazione controllata il debitore che nulla può offrire ai creditori significherebbe consentirgli di aggirare il limite sancito dal comma 1 dell'art. 283, laddove configura l'esdebitazione a costo zero quale beneficio che può essere ottenuto un'unica volta.

A sua volta, la regola dettata dall'art. 268, comma 3, è espressione del principio di efficienza ed economicità delle procedure concorsuali, quello stesso principio che giustificava, e tuttora giustifica, la chiusura della procedura non appena accertata l'impossibilità di acquisire attivo da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali nonché al pagamento dei crediti e delle spese in prededuzione.

Il principio di efficienza ed economicità è, però, principio di carattere generale, in quanto tale applicabile, in via di *analogia iuris*, anche al di là dell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 268, comma 3.

Lo scrivente ha ritenuto opportuno dedurre quanto innanzi e, dunque comparando, gli istituti di cui all' art. 283 CCII e di cui all'art. 269 CCII posto che il caso in esame sia per la domanda in principale proposta sia per la domanda in via alternativa richiesta non potranno, attese le condizioni economiche e finanziarie del proponente nonché del nucleo familiare, **mai prevedere un'alternativa liquidatoria migliore o, meglio, non potrà prevedere un'alternativa liquidatoria anche alla luce delle liquidità in giacenza.**

Come innanzi descritto e dalla documentazione versata in atti il proponente ad oggi non ha lavoro e da luglio del 2024 non potrà beneficiare del sussidio della NASPI posta la decorrenza per legge della stessa.

Orbene il proponente si trova, unitamente al nucleo familiare, ad avere l'unica fonte di reddito nelle somme che metterebbe a disposizione della procedura, **euro**



19.923,00 e tali somme sono integralmente versate ancora sui conti dello stesso atteso che nei mesi di maggio e giugno i genitori ed germani hanno provveduto ad integrare l'esiguo residuo della Naspi (circa 400,00 euro) per il sostentamento della famiglia del ricorrente.

In ogni caso le somme in giacenza non potranno essere considerate un'utilità posto che non assurgono a reddito mensile e, sono il fabbisogno soggettivo e oggettivo per il mantenimento della propria famiglia.

Tali somme, al netto delle spese di procedura, se considerate in un ammortamento dei prossimi 4 (la durata della procedura dell'esdebitazione dell'incapiente) assumono un sostegno economico per il proponente di euro 354,11 mensile che di per sé non consentirebbe nemmeno una condizione di vita del solo proponente.

Questo dato si scontra con gli standard minimi che l'Istat impone per la conduzione di un nucleo familiare dignitoso nonché con le spese mensili che il proponente ha dedotto e provato nella proposta: € 1.211,00 senza l'impegno di alcun canone di locazione atteso che l'immobile in uso dello stesso è di proprietà della madre.

Sul punto, lo scrivente ribadisce che la soglia di povertà assoluta per un individuo che vive in un paese come Pomigliano D'Arco -ultimo dato Istat anno 2022- adulto classe di età 39-59 è pari a **€ 1.237,87**, pertanto, in relazione alle somme in giacenze le stesse non potranno mai essere considerare come un'utilità presente o futura posto che non assorbono neanche gli standard del canone di soglia di povertà.

Sul concetto di utilità, a mente **dell'art. 283, comma 2**, la valutazione di rilevanza delle utilità sopravvenute, da compiersi su base annua, deve tener conto (oltre che delle spese di produzione del reddito) delle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia, ma la determinazione è affidata all'applicazione di criteri predeterminati e fissi. Al riguardo il comma 2 dell'art. 283 stabilisce, infatti, che: *“La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del*



debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Il termine “**utilità**”, secondo la lettera della norma è, del resto, interpretato in questo senso: è utilizzato nel primo comma sia per definire il concetto di “**debitore incapiente**” (e cioè il “*debitore ... che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità*”), sia per sancire l’obbligo di pagamento nel caso in cui le utilità sopravvenute siano “**rilevanti**”, ma il secondo comma, nel dettare il criterio di cui sopra si è detto, si occupa esclusivamente della “*valutazione della rilevanza di cui al comma 1*”.

Dalla ricostruzione economico/patrimoniale e finanziaria offerta, dagli estratti conto, dalle visure catastali e ipotecarie (**All. 61**) e dalla visura PRA il debitore non risulta abbia compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni né ha distratto beni di alcun genere, come dallo stesso dichiarato nel verbale di audizione in atti.

Invero, lo scrivente si è posto il problema di stabilire se al debitore incapiente sia data facoltà di accedere indifferentemente, a sua scelta, alla esdebitazione cd. a costo zero ovvero alla procedura di liquidazione controllata, e quindi se sia o meno ammissibile una liquidazione controllata non solo senza beni, ma senza attivo di qualsivoglia natura. La tesi per la quale l’esdebitazione “*ordinaria*” richiederebbe, tuttora, un qualche soddisfacimento dei creditori, ovvero la possibilità di esdebitarsi, malgrado, il mancato soddisfacimento dei creditori non è in rapporto di correlazione necessaria con la possibilità di apertura della procedura liquidatoria in assenza di attivo e sul punto, anche se il debitore è proprietario di un’automobile modello **KIA CEED TG. FW115FD**, immatricolata il 22.11.2019 come si evince da visura PRA storica, tenuto conto delle condizioni generali di



usura, stimato in circa **euro 5.900,00 (All.62)** si segnala che anche in caso di liquidazione, l'importo realizzabile non risulterebbe sufficiente a garantire il pagamento delle spese della procedura, rischiando, se non altro, di aggravare i costi della procedura stessa con operazioni di vendita da cui non conseguirebbe alcun beneficio per i creditori (**Trib. Bologna, ord. n. 4555/2019 del 26/04/2019**).

Pertanto, alla luce di quanto innanzi, lo scrivente Gestore, secondo la ricostruzione innanzi indicata, ritiene ammissibile la domanda principale di esdebitazione dell'incapiente e, per tali versi, come di seguito illustrerà, ritiene di portarla alla Valutazione di Codesto Tribunale.

Alternativamente, laddove, la domanda di esdebitazione dell'incapiente a costo ZERO non dovesse risultare ammissibile e fondata lo scrivente ha assunto il piano di ristrutturazione del debito del consumatore e, al riguardo, deduce quanto segue:

PIANO

La proposta del Debitore prevede il soddisfacimento totale dei crediti prededucibili (ex art. 6 CCII) nonché il pagamento parziale dei crediti chirografari mediante i redditi futuri, rappresentati dalle sostanze economiche sul conto corrente bancario del ricorrente pari ad euro **19.923,00**, da tali somme dovranno sottrarsi il saldo dell'OCC in prededuazione nonché il saldo in prededuazione del procuratore del ricorrente e con la giacenza il pagamento in un'unica soluzione tutti i creditori privilegiati al 100%100 nonché dei chirografi.

Tabella dei crediti prededucibili e crediti privilegiati

CREDITORE	TIPOLOGIA	GRADO	IMPORTO	ACCONTOS	SALDO	N. RATE	RATA	Unico versamento post omologazione
OCC	Oneri e compenso	Prededuazione	3.300,00	1665,35	1.665,35	1	1	1
Avv. Valentina Centonze	Oneri e compenso	Prededuazione	3000,00		3000,00	1	1	1
Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli)	INGIUNZIONE PAGAMENTO N. 20240002017330018514373 del 29/02/2024	Privilegio ex art. 2750 c.c.	567,55		567,55	1	1	1



ADER	Cartelle esattoriali 07120110244757038000, 07120130045501567000, 07120140083390861000	Privilegio ex art. 2750 c.c.	377,35		377,35	1	1	1
IMPOSTA DI REGISTRO	SENTENZA DI OMOLOGA	Prededuzione	200,00		200,00			
TOTALE PREDEDUCIBILI e PRIVILEGIATI				3000,00	5.850,25			

Il Debitore pagherà i crediti prededucibili nonché i crediti privilegiati in un'unica soluzione.

Tabella dei Crediti Chirografari

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	DEBITO RESIDUO	62,1% Tralcio -	Percentuale riconosciuta al 37,9%	N.RATE	UNICA RATA POST OMOLOGA
INTESA SAN PAOLO	PRESTITO PERSONALE	Chirografario	€ 9.045,39	62,1%	37,9%	1	€ 3.428,20
FIDITALIA SPA	PRESTITO PERSONALE	Chirografario	€ 27.933,00	62,1%	37,9%	1	€ 10.586,60
COMPASS BANCA Spa	CREDITO REVOLVING	Chirografario	€ 120,00	62,1%	37,9%	1	€ 45,48
Totale		Chirografario	€			1	€ 14.060,28

Il piano proposto dal Debitore e sottoposto agli organi della procedura ed ai creditori prevede:

- **Crediti prededucibili riceveranno il 100%100 del credito;**
- **Crediti in privilegio ex art. 2750 c.c. al 100%100 del credito;**
- **Crediti chirografari per natura saranno soddisfatti in ragione del 37,9%;**
- **Modalità di pagamento**

Il Sig. Roberto Ruocco pagherà i suoi creditori mediante il pagamento in un'unica soluzione, ed invierà la contabile a mezzo e-mail all'Occ che relazionerà al Tribunale.

- **Convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 ss CCH**



Nel caso in esame e per la domanda principale di esdebitazione dell'incapiente a costo zero e, per la domanda di ristrutturazione del debito del consumatore, non risulta praticabile alcuna alternativa liquidatoria migliorativa da porre all'esame del Tribunale e dei Creditori. Al riguardo in ipotesi di procedura concorsuale ex art. 279 D.lgs. n. 14/2019, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, coinciderebbe con la vendita dell'unico autoveicolo del proponente che è anche l'unico mezzo di trasporto della famiglia del ricorrente.

Ma volendo procedere anche in tal senso, tale bene risulterebbe essere vessato dal valore di perizia di stima nonché dall'alea della vendita in prima pubblicazione ed anche dal costo della procedura che andrebbe ad assorbire interamente il costo della vendita del bene.

Pertanto, nel caso in esame, non risulta argomentabile alcuna alternativa liquidatoria migliorativa al piano proposto.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Avv. Giovanni De Vivo, nella qualità di Gestore della Crisi, dichiara che la domanda di esdebitazione dell'incapiente ed in alternativa il piano di ristrutturazione del debito del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile, sostenibile, ragionevolmente attuabile e migliorativa per la vita del proponente

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il Gestore della Crisi, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;



- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della domanda e del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;
- La corrispondenza dei dati esposti a quelli risultanti dalla documentazione ufficiale prodotta e dalla circolarizzazione dei crediti/debiti;
- La fattibilità;
- La sussistenza dei requisiti soggettivi del ricorrente;
- La sussistenza dei requisiti oggettivi così come identificati dall'art. 2 lett. d del CCII;
- La mancanza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 co 1 CCII;
- Il Debitore non ha realizzato, come da dichiarazione allegata, atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio che avrebbero potuto danneggiare i creditori;
- La domanda principale nonché la domanda alternativa sono attuabili e coerenti perché rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Roberto Ruocco e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;
- Lo scrivente, a seguito del decreto, della domanda di esdebitazione dell'incapiente a costo zero ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 9 co. CCII vigilerà nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al co.7 e, se il giudice ne faccia richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1-2-;
- Lo scrivente, a seguito della sentenza di omologa vigilerà sull'esatto adempimento del piano così come disciplinato dall'art. 71 CCII, si adopererà diligentemente a



risolvere le eventuali questioni che dovessero emergere e se necessario sottoponendole alla S.V. Ill.ma.

Ogni sei mesi riferirà al G.D. sullo stato dell'esecuzione del piano e, terminata l'esecuzione, presenterà la relazione finale.

Si chiede fin da ora che il G.D. proceda alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto della diligenza prestata, per la fase di esecuzione del piano ex art. 71 4 co CCII, non essendo stato convenuto nulla dall'OCC con il Sig. Ruocco Roberto per il compenso per l'attività da svolgere nella fase *de qua*.

Alla luce di tutto oggetto dell'analisi della presente relazione, contenente la disamina della domanda di esdebitazione dell'incapiente a costo zero (in via principale) nonché (in via alternativa) la domanda di ristrutturazione del debito del consumatore, lo scrivente ritiene che suddette domande andranno sottoposte alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

DELEGA

Lo scrivente Gestore Della Crisi, avv. Giovanni De Vivo, *ut supra* identificato, ad ogni effetto di legge

DELEGA

L'Avvocato Valentina Centonze in atti identificata nella qualità di advisor del Ruocco Roberto, C.E.: RCCRRT68R18C129F, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18/10/1968, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Emanuela Setti Carraro N. 7 al fine di depositare la presente relazione sottoscritta digitalmente in formato *pades* avente data certa al 25.06.2024, unitamente agli allegati richiamati in calce alla stessa, presso l'autorità Giudiziaria del Tribunale di Nola sezione di competenza.

Con perfetta osservanza.

Marigliano-Nola, 25 giugno 2024



Il Gestore della Crisi

avv. Giovanni De Vivo

Documentazione esaminata ed allegata alla domanda

All. 1 nomina Gestore della Crisi;

All. 1.1 nomina Gestore della Crisi avv. de vivo;

All.2 preventivo OCC sottoscritto;

All. 3 Preventivo competenze Avv. Centonze Valentina;

All .4 dichiarazione di adempimento di terzo con copia d r;

All. 5 Fattura acconto saldo Gestore;

All.6 certificato storico di residenza Ruocco;

All. 7 unico 2024 (cu PCMA SPA);

All. 7.1 unico 2024 (CU INPS);

All. 7 .2. unico 2024 (cu Condominio);

All. 7.3 unico 2023 (CU Prima Components spa);

All. 7.4 unico 2023 (CU PCMA SPA);

All. 7.5 unico 2022;

All. 7.6 unico 2020;

All. 7.7 unico 2021;

All.8 estratti intesa al 30 09 20218;

All.8.0 trim 2018 e 2 trim 2018;

All. 8.1 estratti intesa al 30 06 2018;

All.8.2 estratti intesa al 31 12 2018;

All.8.3 estratti intesa al 30 06 2019;

All.8.4 estratti intesa al 31 12 2019;

All.8.4.1 -3 trim 2019 e 4 trim 2019;

All. 8.5 1 trim 2019 e 2 trim 2019;

All 8.6 1° trim. 2020 e 1° trim 2020;



All.8.7 4 trim. 2020 - 1 trim 2021;

All 8.8 - 1 trim 2021 e III e IV trim 2020;

All.8.9.1 estratto intesa al 30 09 2021;

All 8.9 4 trim 2021-;

All 8.10 1 trimestre 2022;

All.8.11 estratto intesa al 30 09 2022;

All. 8.12 estratti intesa al 31 12 2022;

All.8.13 estratto intesa al 31 03 2023;

All.8.14 estratto intesa al 30.09.2023;

All.8.15 estratto intesa al 31.12.2023;

All. 8.16 estratti intesa al 31 03 2024;

All. 9 estratto poste italiane;

All. 10 estratto carta money;

All. 11 cr;

All.12 visura crif;

All. 13 mettinconto;

All. 14 visura protesti;

All .15 casellario giudiziale;

All. 16 carichi pendenti;

All. 17 visura pra;

All.18 visura experian;

All. 19 richiesta anagrafe Tributaria postacert;

All.20 certificato di matrimonio in separazione dei beni;

All. 21 estratto contributivo Bifulco;

All. 22 certificato stato di famiglia;

All. 23 atto costitutivo associazione;

All. 24 organizzazione- partecipazione convegni;



All. 25 testimonianza caso Vassallo;

All.26 estratto previdenziale Ruocco;

All. 27 730 anno 2012;

All. 27.1 730 anno 2013;

All. 27.2 730 anno 2014;

All. 27.3 730 anno 2015;

All. 27.4 buste paga 2012-2022;

All.27.4 Unico 2016;

All.27.5 Unico 2017;

All. 28 Lettera collocazione in cig;

All.29 Sentenza 4314-2023, pubbl. 28-09-2023;

All.30. unico 2018 (CU PSMM Campania SPA);

All.30.1 unico 2018 (CU PCMA SPA);

All.30.2 unico 2019;

All. 30.3 unico 2019;

All. 30.4 unico 2020;

All. 30.5 unico 2021;

All. 30.6 unico 2022;

All. 30.7 unico 2023 (CU Prima Components spa);

All.30.8 unico 2023 (CU INPS);

All. 30.9 unico 2023 (CU INPS);

All. 30.10 unico 2023 (CU PCMA SPA);

All.31 documentazione sanitaria RUOCCO;

All. 31.1 Scontrini medicine e visite mediche;

All.32 lettera licenziamento 04-2022;

All.33 decreto invalidità civile;

All. 34 verbale conciliazione 25.01.2024;



All.35 estratto prestazioni Naspi;

All.36 Istanza 119 tub Santander - Ruocco R-;

All.37 Contratto Fidelity n°0010273044533090 (estinto) e conteggio estintivo;

All. 38 Prestito Findomestic 20220212435141(estinto);

All.39 Contratto carta revolving Santander n. 391 (estinta);

All. 40 contratto fidelity + d.b.t.;

All.41 Cessione credito e piano di ammortamento Intesa San paolo spa;

All.42 Contratto_e estratti carta revolving compass;

All. 43. Intesa San Paolo Accett Prest Personale Ruocco Roberto;

All. 43.1 Precisazione del credito Intesa San Paolo filiale di Pomigliano d'Arco documentazione Ruocco;

All.43.2. Precisazione del credito estratto carta;

All.45 Fidelity Lettera precisazione del credito;

All.45.1. FIDITALIA Contratto;

All.45.2 FIDITALIA Estratto conto;

All.45.3 FIDITALIA Piano ammortamento;

All.45.4 FIDITALIA Lettera dt;

All.46 Compass Banca;

All.47 Fidelity Ruocco Roberto;

All. 48 estratto cartelle da pagare ader;

All.49 Ingunzione verbali 12.04.2024;

All.50 lista movimenti conto intesa aprile - maggio 2024;

All. 50.1 lista movimenti conto intesa maggio-giugno 2024;

All.52 Carta ricaricabile Mooney (da attivazione in febbraio 2024 a giugno 2024);

All.53 interrogatorio formale Ruocco;

All. 54 preventivo dentista dott. Manfredonia;

All.54.1 ricevuta saldo dott. Manfredonia;

All. 54.2 preventivo dentista dott. Caccia;



All. 55 lavori di ripristino casa;

All.56 assegno circolare n. 3206451000-12 del 07-12-2023;

All.57 istanza sospensione prestito Intesa San paolo spa;

All.58 visura ipotecaria;

All. 59 valutazione commerciale Kia Ceed;

All.59.1 Libretto circolazione;

All.60 isee 2024;

All.61 autocertificazione elenco dei creditori con indicazione crediti dovuti;

All.62 autocertificazione atti dispositivi nel quinquennio;

All. 63 autocertificazione assenza canoni di locazione;

All.64 autocertificazione inventario dei beni;

All.65 autocertificazione elenco spese correnti sostentamento;

All. 66 carta identita e cod. fisc. Ruocco Roberto;

All.67 bonifico pagamento OCC acconto avvocato Centonze;

All.68 spese scolastiche;

All. 69 tassa circolazione auto;

All.70 fatture utenze domestiche;

All.71 Quietanza Assicurazione Rca Unipolsai;



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

TRIBUNALE DI NOLA

**DOMANDA PER L'ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO INCAPIENTE EX ART.
283 D.LGS. 14/2019, IN ALTERNATIVA, DOMANDA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. D.LGS. 14/2019**

Nell'interesse di

Sig. **Ruocco Roberto**, C.F.: RCCRRT68R18C129F, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 18/10/1968, residente in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Emanuela Setti Carraro N. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Valentina Centonze (CF. CNTVNT79P53F839Z) iscritta all'Albo Avvocati Nola al n. 4758 del 3/12/12, con cui elettivamente domicilia in Acerra (Na) Via Luigi Vanvitelli n. 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatonola.it

Debitore

1

In favore di

- **Intesa San Paolo s.p.a.**, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Torino (TO), alla Piazza San Carlo n. 156, C.F. 00799960158, domicilio digitale p.e.c.: info@pec.intesasanpaolo.com;
- **Fiditalia s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI), alla Via Guglielmo Silva n. 34, C.F. 08437820155, domicilio digitale p.e.c.: fiditalia_bi@legalmail.it;
- **Compass Banca s.p.a.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) alla via Caldera n. 21, C.F. 00864530159, domicilio digitale p.e.c.: compass@pec.compassonline.it
- **Napoli Obiettivo Valore S.r.l.**, in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), al Piazzale dell'Agricoltura, n.24, C.F: 17142801004, domicilio digitale p.e.c.: napoliobiettivovalore@legalmail.it

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

- **Agenzia Entrate Riscossione**, in persona del Direttore pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, C. F. 1375688100, domicilio digitale p.e.c.: protocollo@pec.agenziaiscossione.gov.it

Creditori

Con l'ausilio del

Gestore della crisi nominato dall'OCC "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)", nella persona dell'avv. Giovanni De Vivo (C.F. DVVGNN84C12F839D) con studio in Marigliano (NA), al Corso Umberto I n° 529, domicilio digitale p.e.c. giovanni.devivo@processonline.legamail.it

Gestore della Crisi

- **Premessa**

1. Il sig. Ruocco Roberto vive e risiede in un immobile di proprietà della madre XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX che, come si evince dal certificato di residenza in atti (doc. 1), risulta ubicato in Pomigliano d'arco (NA) alla via Emanuela Setti Carraro n. 7;
2. l'istante ha lavorato, nel periodo dal 2006 al 2017, alle dipendenze della società Plastic Components And Modules Automotive Spa, operante nel settore della produzione di materiali in plastica per automotive, con inquadramento nel 2° livello metalmeccanico e con qualifica di operaio addetto al controllo qualità della produzione (doc. 4 buste paga), presso lo stabilimento di Marcianise (CE);
3. in particolare, nel periodo dal 2012 al 2017, la datrice società, a seguito della crisi del mercato automobilistico, faceva ricorso agli ammortizzatori sociali, ponendo il ricorrente in Cassa Integrazione Guadagni a Zero ore; per tale periodo, dunque, il debitore ha fruito di un'integrazione salariale pari al 60% del trattamento retributivo ordinario, pari all'importo lordo annuo di circa euro 12.201,50 per tredici mensilità, pari all'importo mensile di circa 938,57 (doc. 5 dichiarazioni fiscali);
4. nell'anno 2017, per effetto di cessione di ramo d'azienda, il ricorrente veniva trasferito, alle dipendenze della società PSMM Campania Srl presso lo stabilimento di Gricignano d'Aversa (CE), con inquadramento nel 1° livello CCNL Metalmeccanici e mansioni di operaio addetto

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it

2



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

allo stampaggio (doc. 4 cit.), ciò sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 19/04/2022: in tale periodo il lavoratore percepiva una retribuzione lorda annua di circa 26.899,00 per tredici mensilità, pari a circa 2.000,00 euro mensili (doc. 5 cit.);

5. in particolare, nel corso di tale ultimo rapporto di lavoro, l'attività lavorativa del ricorrente consisteva nello stampaggio di particolari in plastica di automotive attraverso l'uso di un apposito macchinario denominato "Pressa"; rientrava nello svolgimento di tale mansione anche lo scarico dei prodotti negli appositi contenitori e lo spostamento manuale dei carrelli che li contenevano "fuori linea";
6. l'esecuzione di tale attività manuale, tuttavia, comportava l'insorgenza di [REDACTED]
[REDACTED]; lo sforzo fisico, inoltre, determinava la [REDACTED]
[REDACTED] come da documentazione che si versa in atti (doc. 6);
7. a seguito di tale quadro patologico, lo stesso era costretto ad assentarsi per sottoporsi ad accertamenti sanitari, trattamenti medici ovvero per praticare riposo a scopo terapeutico;
8. Con comunicazione pervenuta in data 19/04/2022, la datrice di lavoro intimava al ricorrente licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito del superamento del periodo di
comporto previsto dal CCNL applicabile (doc. 7).
9. In data 17/05/2022, l'istante presentava domanda di invalidità civile per le patologie accertate e documentate come in atti, ottenendo il riconoscimento con verbale del 31/12/2022, dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 46% e, quindi, senza diritto alla percezione di assegno economico (doc. 8);
10. Con successiva domanda presentata all'INPS in data 01/03/2023, otteneva il riconoscimento del collocamento mirato e, all'esito dell'accoglimento, provvedeva in data 17/04/2023 ad effettuare iscrizione nelle liste ex l. 68/99 presso Centro per l'impiego di Pomigliano d'Arco (doc. 9);
11. Ad oggi, nonostante la ricerca di una sistemazione lavorativa compatibile con le sue precarie condizioni di salute, l'istante, sebbene abbia svolto taluni lavori saltuari ed occasionali come meglio si dirà infra, risulta disoccupato ed ha fruito negli ultimi 24 mesi del sussidio di disoccupazione (c.d. Naspi), percependo un'indennità inizialmente pari all'80% dell'ultimo stipendio erogato dalla datrice di lavoro che è andata, via via, a ridursi al 60% e,

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

successivamente, al 30% dello stipendio (cfr. dichiarazioni fiscali anno 2023 e 2024 doc. 5 nonché estratti conto bancari doc. 15).

- 12. Dunque, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'istante non fruirà più di alcun reddito da lavoro, pensione ovvero sussidio sociale al fine di poter provvedere al mantenimento suo e della sua famiglia;**
13. Per tali motivi, l'istante non è in grado di ripianare con le proprie entrate la debitoria complessivamente contratta in epoca antecedente che, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, aveva sempre puntualmente rimborsato, così come si vedrà infra.
14. Invero, la condotta del sig. Ruocco Roberto è stata sempre ispirata all'impegno civico ed al rispetto delle regole sociali ed etiche della comunità in cui ha vissuto e tutt'ora vive.
15. Quest'ultimo, già responsabile regionale per la Campania del "Movimento delle Agende Rosse" di Paolo Borsellino, partecipa attivamente alle iniziative promosse nel sociale per il contrasto alla criminalità organizzata.
16. Dall'anno 2013 presiede l'associazione "Antimafia, Territorio e Legalità" (v. statuto in atti doc. 10.1) e, in tale veste, si fa promotore di iniziative volte alla sensibilizzazione del territorio per il contrasto alla criminalità organizzata nonché alla tutela dell'ambiente, come dimostrano le svariate partecipazioni come relatore ad eventi organizzati con il patrocinio di Enti pubblici (v. doc.10.2).
17. In ragione delle attività di monitoraggio sul territorio per contrasto alla criminalità organizzata, ha rivestito un ruolo chiave nel processo per l'omicidio di Angelo Vassallo Sindaco di Pollica (SA), nel corso del quale è stato sentito come persona informata sui fatti (doc.10.3).
18. Ciò premesso, giova evidenziare che l'istante ha fatto accesso al credito al consumo per scopi personali e familiari, estranei alla attività lavorativa svolta che, prima della disoccupazione, si è sempre connotata nella forma del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
19. In ragione di tali rilievi, il debitore istante si qualifica come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019, posto che la debitoria maturata trae origine da obbligazioni assunte prevalentemente ed originariamente per scopi personali e familiari, estranei alla attività lavorativa svolta;

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

20. l'istante, attualmente, versa in una condizione di insolvenza ai sensi dell'art. 2 co. 1, lett. b) del d.lgs. 14/2019 in quanto non è in grado di onorare le obbligazioni assunte in precedenza, avvalendosi delle entrate attualmente disponibili, ed ha cumulato una debitoria insoluta ed immediatamente esigibile ad istanza dei creditori.
21. Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, il debitore intende pertanto ricorrere, a mezzo del presente ricorso, alla domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi degli artt. 283 del D. Lgs. 14/2019, e in via alternativa, alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss. del D.lgs. 14/2019;
22. All'uopo, il ricorrente, con istanza depositata in data 29/01/2024, si è rivolto all'Occ "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)", chiedendo la nomina del Gestore della Crisi (doc. 1); con provvedimento del 30/01/2024, l'Occ adito nominava quale Gestore della Crisi l'avv. Giovanni De Vivo con studio in Marigliano (NA) al Corso Umberto I, n. 529 (doc. 3.1), il quale in pari data comunicava l'accettazione dell'incarico conferito (doc. 3.2).

§§§§§§§§

• Condizioni per l'accesso alle procedure di sovra indebitamento

In via preliminare, si rappresenta che, per quanto emerge dalla documentazione prodotta dal debitore, non si rilevano condizioni ostative all'accesso alle procedure di sovraindebitamento ex art. 283 CCII ovvero in subordine ex art. 67 e s.s. CCII in quanto:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza" (art. 2 co. 1, lett. c) del dlgs. 14/2019);
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovraindebitamento di cui al Dlgs. 14/19;
- non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

- non è stato destinatario dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.lgs. n. 14/2019;
- sussiste una situazione di insolvenza, manifestatasi con ripetuti inadempimenti decorrenti dal mese di aprile 2023, da cui si evince che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Onde consentire all'Occ incaricato di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso alle procedure sopra menzionate e di poter redigere la relazione particolareggiata, il debitore fornisce, in allegato al presente atto, tutta la documentazione richiesta dagli artt. 283 CCII nonché dall'art. 67 e ss. CCII.

Orbene, dall'esame della suddetta documentazione, si evincono informazioni concernenti la sua situazione personale, familiare, economica, patrimoniale e finanziaria che di seguito si espongono dettagliatamente.

A. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il sig. Ruocco Roberto si è unito in matrimonio con la sig.ra [REDACTED] il 23/09/2006 a Pomigliano D'arco (NA), dalla loro unione è nata l'unica figlia [REDACTED] il 03/07/2007 in Acerra (certificato stato di famiglia e residenza, doc. 1 cit.).

Il nucleo familiare è sempre stato monoreddito in quanto la moglie [REDACTED] non ha mai svolto attività lavorativa, come si evince dall'estratto contributivo rilasciato da Inps che si versa in atti (doc. 10 cit.).

La figlia [REDACTED] è studentessa ed attualmente frequenta il quarto anno di Liceo linguistico presso l'Istituto Matilde Serao in Pomigliano d'Arco (NA).

L'abitazione adibita a casa coniugale della famiglia, come si evince dal certificato di residenza in atti, risulta ubicata in Pomigliano d'arco alla via Emanuela Setti Carraro n. 7. Tale immobile risulta di proprietà esclusiva della madre del ricorrente, sig.ra Vitale Carmela, che ne ha concesso l'uso gratuito al di lei figlio (doc. 32).

In ragione della residenza del ricorrente, come sopra individuata, la presente procedura viene dunque presentata dinanzi al **Tribunale di Nola, competente per materia e territorio ai sensi dell'art. 27, comma 2, D. lgs. 14/2019.**

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

B. SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

○ **Patrimonio immobiliare:**

Il debitore non possiede beni immobili né diritti reali sul territorio nazionale come si evince dalla visura catastale e ipotecaria in atti (doc. 12).

○ **Patrimonio mobiliare:**

Il debitore è proprietario di un'automobile modello KIA CEED TG. FW115FD, immatricolata il 22.11.2019 come si evince da visura PRA storica che si produce (doc. 13), il cui valore commerciale, tenuto conto delle condizioni generali di usura e del chilometraggio, è stimabile in circa euro 5.900,00 (cfr. perizia estimativa della concessionaria *The King automotive s.r.l.s.* in Castello di Cisterna (NA), Doc.14),

Giova al riguardo evidenziare che tale autoveicolo, acquistato nell'anno 2019 per consentire al debitore di recarsi sul luogo di lavoro in Gricignano d'Aversa, costituisce attualmente l'unico mezzo di circolazione di cui dispone l'intero nucleo familiare e, dunque, indispensabile per gli spostamenti dell'istante, stante lo status di invalido civile, nonché per la figlia minore studentessa [REDACTED].

○ **Conti correnti e titoli di credito:**

Il debitore è titolare di:

- un conto corrente bancario n. 66304 -1000-00000010245, aperto con l'Istituto di credito Intesa San Paolo s.p.a., filiale di Pomigliano d'Arco, con saldo attuale pari ad euro 8,73, come da lista movimenti aggiornata al 18 giugno 2024, come estratti dell'ultimo quinquennio che si producono (doc. 15);
- un conto corrente postale n. 001069748554 con saldo attuale di euro 21,21 euro come da estratto conto aggiornato al 18 giugno 2024 che si versa in atti (doc.16);
- una carta ricaricabile Mooney n. 8721 con saldo di euro 11.923,00, come da estratto aggiornato al 18 giugno 2024 che si allega (doc. 17)
- un assegno circolare del 07/12/2023 emesso a proprio nome in data 07/12/2023 con cui ha vincolato l'importo di euro 8.000,00 (doc.18).

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

Al riguardo, appare doveroso segnalare che le già menzionate sostanze, pari complessivamente a 19.923,00 euro, si sono rese disponibili al ricorrente nel recente periodo (ovvero tra novembre 2023 e febbraio 2024) per effetto del vittorioso esperimento di vertenze giuslavoristiche promosse nei confronti dell'ex datore di lavoro, come meglio si preciserà in prosieguo.

○ **Reddito:**

Il debitore, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro in data 19/04/2022, ha percepito:

- Indennità NASPI erogata da Inps per durata di 24 mesi, con scadenza a maggio 2024 ed ultima erogazione giugno 2024. L'importo di tale indennità, originariamente determinato in misura pari all'80% della retribuzione ordinaria, è andato via via diminuendo al 60% ed infine al 30%. In media nel periodo di 24 mesi il ricorrente ha percepito l'importo lordo di euro 841,70 circa mensili (v. doc. 4 cit.);
- Assegno unico per figlio minore erogato dall'Inps dell'importo di euro 170,00 circa mensili;
- alla data del deposito, il ricorrente è disoccupato e non percepisce più alcuna entrata reddituale ovvero sussidio assistenziale (retribuzione, indennità naspi, pensione sociale o di invalidità) all'infuori dell'assegno Unico erogato dall'Inps per la figlia minore [REDACTED] dell'importo di euro 170,00 mensile. Pertanto, il sostentamento del ricorrente è assicurato solo dall'aiuto dei suoi anziani genitori che possono provvedere alle esigenze strettamente alimentari del debitore ma non anche al pagamento delle obbligazioni precedentemente assunte e attualmente insolute verso banche e/o finanziarie, come meglio si vedrà infra.

Al fine di offrire una ricostruzione completa delle vicende economiche e patrimoniali che hanno caratterizzato la storia economica e finanziaria dell'istante, il debitore ha provveduto ad allegare le risultanze delle dichiarazioni fiscali dagli anni 2012 - 2022, la certificazione unica dei redditi erogati da Inps (cd. Naspi) per l'anno 2023 nonché ultimo Isee 2024 - relativo ai redditi dell'anno 2023, che si allegano in atti (v. doc. 5).

In particolare, come emerge dalla certificazione unica resa da Inps per i redditi 2023 con riferimento alle erogazioni a titolo di indennità di disoccupazione (cd. Naspi), costituente unica entrata per il debitore e il suo nucleo familiare in cui è incluso anche un minore, **l'importo lordo del reddito annuo percepito per l'anno 2023 è pari ad euro 10.922,83, pari ad euro 910,23 mensili che, detratte le trattenute fiscali, ammonta all'importo netto di circa 841,00 euro.**

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

Come risultante dal certificato Isee per l'anno 2024 in atti (doc. 5), **l'indicatore della situazione economica equivalente è pari ad Euro 4.761,28.**

Di seguito si riporta la tabella dei redditi relativi agli anni 2019-2023

ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Annuaio lordo 26.050,14	Annuaio lordo 25.292,76	Annuaio lordo 26.898,67	Annuaio lordo 18.539,77	Annuaio lordo 10.922,83
Mensile loro 2.003,00	Mensile lordo 1.945,00	Mensile lordo 2.069,00	Mensile lordo 1.426,00	Mensile lordo 840,22

C. STORIA DELLE OBBLIGAZIONI

Nel dicembre 2016, il sig. [REDACTED] padre del debitore, concludeva con la società FCA Auto Bank spa prestito personale per l'acquisto di automobile, poi estinto alla data di scadenza contrattuale in data 13.12.2022; attesa l'età avanzata del genitore (di anni 78 anni alla data di stipula del contratto), il debitore prestava garanzia personale per la concessione del finanziamento, senza che, nel corso dell'intera durata del rapporto e sino alla sua estinzione, abbia dovuto esercitare concretamente il ruolo di garante.

In data 08/02/2019, il sig. Ruocco stipulava con la società Santander Consumer Bank spa contratto di apertura di linea credito n. 14670935 per importo di euro 5830,00 euro da rimborsare in 36 rate mensili da euro 174,00. Tale prestito veniva, poco dopo, estinto anticipatamente previa sottoscrizione contratto Fidelity nel giugno 2021 a scopo di consolidamento, come si dirà infra, (cfr. visura Experian in atti doc. 11); non essendo nella disponibilità del detto contratto, il debitore ha presentato istanza di acquisizione ex art. 119 tub che allo stato non risulta ancora evasa da parte della Santander (doc. 26).

Nel novembre dell'anno 2019, a causa dell'usura dell'unica autovettura in uso al nucleo familiare, necessaria per recarsi sul luogo di lavoro (stabilimento in Gricignano d'Aversa), il debitore acquistava l'automobile KIA Ceed, attualmente nella sua disponibilità, concludendo prestito n. 10273071417130 con la società Fidelity spa a seguito del quale veniva finanziato l'acquisto dell'autovettura, il cui valore ammontava ad euro 18.500,00, oltre interessi per un totale complessivo di euro 23.506,32, da rimborsare in 84 rate mensili ciascuna dell'importo di euro 275,38 (doc. 20.1); come si evince dal contratto allegato, il costo del credito finanziato veniva determinato con T.A.N. del 6% e T.A.E.G. del

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

7,31%. Tale rapporto veniva poi estinto anticipatamente per effetto della conclusione di successivo contratto Fidelity n. 700963139 del 30.06.2021 a scopo consolidamento di cui si dirà infra.

In data 20/11/2019, richiedeva alla società Findomestic spa prestito personale n. 20220212435141 dell'importo di euro 11.886,60 da rimborsare al T.A.N. 06,39% e T.A.E.G. di 06,58%, in 66 rate da 180,10 euro al mese (doc. 20.2). Tale prestito veniva estinto anticipatamente a mezzo bonifico di euro 3500,00 in data 15/07/2021, con fondi provenienti dalla stipula del prestito Fidelity n. 700963139 del 30.06.2021 di cui si dirà infra (v. ec3° trimestre 2021, doc. 15).

In data 25.11.2019 concludeva linea di credito Fidelity n. 754 per pagamento rateale polizza assicurativa Rca con plafond di euro 2.500,00 da rimborsare con rata mensile euro 90,00, attualmente inattiva con saldo zero (Doc. 20.10);

Proseguendo nella disamina, si rileva che nel mese di giugno 2021, al fine di consolidare la precedente debitoria e ridurre importo delle rate mensili, l'istante concludeva con la società Fidelity il prestito n. 700963139 del 30.06.2021 dell'importo di euro 41.058,00 da rimborsare in 84 rate mensili, ciascuna per l'importo di euro 485,33 (v. doc. 20.3). Il costo del credito veniva determinato dall'applicazione dei seguenti tassi: T.A.N. 6,40 fisso e T.A.E.G. 7,08. In particolare, come si evince dal contratto in atti, l'importo ottenuto dalla finanziaria, al netto di interessi e commissioni, ammontava ad euro 32.539,91 e veniva destinato, in parte, all'estinzione della precedente debitoria con Fidelity e Santander sino alla concorrenza di euro 22.545,63, e, per la restante parte, pari ad euro 7.453,37, versato sul conto corrente del debitore (v. ec3° trimestre 2021 doc. 15.1- movimento del 02/07/2021). Tuttavia, come emerge dall'estratto conto allegato, in data 15/07/2021, il debitore provvedeva ad effettuare dal proprio conto corrente un bonifico bancario dell'importo di euro 3.500,00 in favore di Findomestic spa per l'estinzione anticipata del detto finanziamento (v. ec3° trimestre 2021 doc. 15.1 cit. movimento del 15/07/2021), sicchè la somma liquida erogata dalla Fidelity, a seguito del consolidamento della precedente debitoria, ammontava a complessivi euro 3.953,37;

Successivamente alla richiesta del prestito, il ricorrente riportava gravi problemi a carico dell'apparato dentale che comportavano la necessità di sottoporsi con urgenza ad intervento di [REDACTED] [REDACTED] così come si evince da preventivo rilasciato dal dentista [REDACTED] che si allega in atti, dal quale emerge che il costo dell'operazione ammontava a complessivi euro 13.000,00 (doc.21.1 cit.);

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

In particolare, come si evince dagli estratti conto allegati, le dette spese dentistiche per un totale di euro 13.000,00 venivano pagate ratealmente per contanti con prelievi da conto corrente Intesa San Paolo nel periodo dal luglio 2021 a dicembre 2023 (cfr. estratti conto, doc. 15).

Nel contempo, nel settembre 2021, anche la figlia minore [REDACTED], accusava forti dolori alla testa e problemi di deglutizione che venivano ricondotti ad una mala occlusione dentale, da correggere con apparecchio ortodontico, il cui costo veniva quantificato dal dott. [REDACTED] con studio in Castello di Cisterna (NA), in euro 4.500,00, come si evince da preventivo allegato del 10/09/2021 (doc. n. 21.2 cit);

In particolare, si rileva che tale trattamento ortodontico è stato sostenuto dal ricorrente per un totale di euro 4.500,00 con pagamenti effettuati ratealmente per contanti previo prelievo da conto corrente Intesa San Paolo nel periodo da settembre 2021 a dicembre 2023 (cfr. estratti conto, doc. 15).

In data 27/01/2021 veniva accordata al debitore linea di credito Santander Consumer Bank n. #####391 (contratto doc. 20.7), per acquisto telefono cellulare, con plafond di euro 1080,00 da rimborsare in 31 ratei mensili da euro 30,00 e rata finale da 120,00 euro, attualmente con saldo zero in quanto estinta in data 11/10/2023 (doc. 20.7 e visura Experian, doc. 11);

In data 17.11.2021, veniva accordata linea di credito Compass Banca spa n. #####302, per l'acquisto di elettrodomestici con un credito di euro 2500,00 da rimborsare con rata mensile euro 50,00, al TAN di euro 15.85% e TAEG di 17.65%. Per tale rapporto dalla risultanza della visura experian in atti è emerso un residuo non pagato di euro 122,00 (v. Contratto ed estratto conto, doc. 20.5 e visura Experian doc. 11).

Nel novembre 2021, richiedeva all'Istituto di credito Intesa San Paolo spa l'erogazione del prestito n. 6387086 del 23.11.2021 per l'importo di euro 15.000,00 da rimborsare in 60 rate da 291,00 euro. Il costo del credito veniva determinato mediante l'applicazione di T.A.N. fisso al 6,150% e T.A.E.G. al 7.482%(doc. 20.4). Inoltre, sempre con l'Istituto Intesa San Paolo, l'istante era titolare di Carta di credito ordinaria spa n. 674, collegata al conto corrente, accordata il 20.05.2011, attualmente inattiva a saldo zero;

In data 01.04.2022 veniva accordata linea revolving Cofidis spa n. 605 (estratto conto doc. 20.6), con un plafond di euro 1.500,00 da rimborsarsi con ratei mensili dell'importo di euro 115,00, attualmente inattiva con saldo zero (Contratto ed estratto conto doc. 20.6, visura Experian doc. 11);

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

Tali rapporti revolving, (ad eccezione della Carta di credito Compass che presenta un residuo insoluto di euro 122,00), risultano regolarmente onorati, tant'è che per gli stessi non si evidenziano ritardi nei rimborsi ovvero segnalazioni, dalle allegate visure Crif, Experian, Mettinto (doc. 19 cit.).

In data 13/04/2024, a seguito di accesso al portale dell'agenzia entrate riscossione, il debitore ha appreso dell'esistenza di cartelle esattoriale iscritte a ruolo a suo nome e parzialmente sgravate a seguito di vittorioso esperimento di impugnazione giudiziale; in particolare, si tratta delle seguenti cartelle:

- 07120110244757038000, notificata in data 05/01/2012 dalla Regione Campania Settore Finanze e Tributi per l'importo iniziale di euro 367,84, che veniva impugnata da parte del contribuente con esito vittorioso e per la quale, di fatti, risulta sgravio parziale e riduzione dell'importo dovuto nei limiti di euro 121,40 (doc. 20.8)
- 07120130045501567000, notificata in data 22.02.2013 da n. 2 Enti per importo iniziale di euro 526,27 che veniva impugnata con esito vittorioso da parte del contribuente e di cui risulta sgravio parziale con riduzione dell'importo dovuto ad euro 119,07 (doc. 20.8);
- 07120140083390861000 notificata in data 30.10.2014 dalla Regione Campania Settore Finanze e Tributi per importo iniziale di euro 377,73, per la quale veniva esperita vittoriosamente impugnazione, con conseguente sgravio parziale con riduzione dell'importo dovuto ad euro 136,88 (doc. 20.8)

12

Pertanto, allo stato, dall'estratto del cassetto fiscale del contribuente (doc. 20.8), emerge che l'importo complessivamente dovuto all'agente della riscossione è pari ad euro 377,35 che viene riportato nell'elenco dei crediti con indicazione di privilegio ex art. 2752, ult. Co., c.c.

Successivamente alla presentazione dell'istanza di nomina all'Occ (30/01/2024), il Comune di Napoli, a mezzo del concessionario Napoli Obiettivo Valore s.r.l., ha notificato al debitore l'ingiunzione di pagamento n. 20240002017330018514373 del 29/02/2024 dell'importo di euro 567,55 a titolo di sanzione, maggiorazione, interessi e spese di notifica, facente riferimento ad una contestazione di violazione del codice della strada n. 20800044268/PO/20 del 30/11/2020, asseritamente commessa dall'autoveicolo Tg:FW115FD, che sarebbe stata notificata il 08/01/2021 (doc. 20.8).



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

A riguardo, si rileva che il debitore non ha mai ricevuto alcuna notifica relativa alla contestazione di tali sanzioni per violazione codice della strada e, quindi, prima della notificazione di tale ingiunzione di pagamento, avvenuta nel mese di aprile 2024, non era a conoscenza del verbale di accertamento e, pertanto, non aveva provveduto al pagamento.

D. STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO:

A mente dell'art. 2, co. 1, lett. b) del d. lgs. 14/2019 si definisce: "insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"; a mente della lett. c) della detta norma, si definisce "sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

13

Nel caso in esame, il ricorrente versa in uno stato di insolvenza irreversibile delle proprie obbligazioni, posto che non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte in precedenza in ragione delle risorse attualmente disponibili e, pertanto, risulta esposto ad azioni giudiziarie volte alla realizzazione del diritto di credito vantato da parte dei suoi creditori, con inevitabile aggravamento della sua condizione di sovraindebitamento.

Invero, il patrimonio del debitore, in assenza di qualsiasi entrata reddituale presente o prevedibile per il futuro, consta esclusivamente di liquidità in conto corrente/assegno circolare assolutamente non idoneo a pagare i debiti scaduti ed esigibili.

L'insolvenza del proponente, in particolare, è qualificabile come sofferenza finanziaria in quanto è causata da un deficit finanziario (obbligazioni/entrate) nonché dalla assoluta esiguità del patrimonio prontamente liquidabile.

Questa condizione è stata determinata da eventi imprevisi ed imprevedibili che hanno determinato la progressiva erosione delle entrate mensili, già nel periodo in cui il ricorrente poteva fare affidamento sull'esistenza di un reddito derivante da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per l'effetto della cassa integrazione guadagni a zero ore richiesta dall'ex datore di lavoro, e,

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

successivamente, a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL quale conseguenza di malattie professionali invalidanti contratte in relazione alle mansioni svolte. **Pertanto, l'irreversibilità dell'insolvenza del ricorrente è imputabile alla perdita dell'occupazione lavorativa ed alla conseguente cessazione delle entrate reddituali da porre a servizio della debitoria contratta in costanza del rapporto di lavoro.**

Facendo un passo indietro, può indicarsi quale **genesì della condizione di sovraindebitamento** la circostanza fattuale, documentalmente provata, che il nucleo familiare ha fatto affidamento sull'unica entrata reddituale prodotta dal ricorrente, interamente assorbita dalle esigenze di sostentamento dei componenti il nucleo, tra cui una minore.

In presenza di eventi imprevedibili o straordinari, non sostenibili con le risorse correnti, il ricorrente ha fatto dunque ricorso alla finanza esterna degli istituti di credito e finanziarie da rimborsare mensilmente attingendo alla retribuzione ordinaria, ciò sino a quando si è verificato un disequilibrio finanziario tra entrate ed uscite che ha richiesto il consolidamento della debitoria, a sua volta ingenerando indebitamento, a causa dei costi connessi alle nuove operazioni di finanziamento, che il ricorrente riusciva comunque a rimborsare regolarmente.

Successivamente, in data 19/04/2022, con l'intimazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'insolvenza delle obbligazioni è divenuta irreversibile: unitamente al rapporto di lavoro cessava anche l'unica entrata reddituale per l'intero nucleo familiare. Pertanto, la perdita dell'occupazione ha costituito causa attiva di sovraindebitamento del debitore che, fino a quella data, pure tra numerosi sacrifici e rinunce, aveva sempre regolarmente rimborsato le obbligazioni precedentemente assunte alle scadenze pattuite.

Invero, nonostante la perdita dell'occupazione ad aprile 2022, il debitore ha continuato ad onorare i rimborsi alle scadenze sino alla data dell'aprile 2023, all'uopo impiegando i fondi provenienti dal pagamento del Trattamento di fine rapporto e spettanze di fine rapporto percepite nel maggio 2022 e dall'incasso di una polizza vita Intesa San paolo spa nel agosto 2022 (doc. 15), così come si evince dagli estratti conto versati in atti, confrontati con le risultanze della centrale rischi e delle visure rilasciate dagli altri sistemi di informazione creditizia versati in atti (doc. 11).

Successivamente, avendo esaurito le risorse finanziarie disponibili, non è più riuscito ad assolvere regolarmente al pagamento dei finanziamenti. A tale riguardo si evidenzia che, già dal mese di gennaio 2023, il debitore, è dovuto ricorrere all'aiuto dei propri familiari per il rimborso dei ratei dei

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

finanziamenti alle scadenze contrattuali e, grazie al loro apporto esterno, è riuscito ad effettuare rimesse in conto corrente per l'importo di 3.580,00 di cui euro 2.080,00 per contanti ed euro 1.500,00 a mezzo bonifici bancari erogati in suo favore dai genitori e dai fratelli (v. ec doc. 15).

A seguito dell'apporto dei familiari è riuscito altresì a rimborsare - in qualche caso estinguere - gli importi rateali minori per le carte revolving che, risultano attualmente a saldo zero, con l'unica esclusione della Compass Banca spa per la quale emerge un saldo residuo pari a 120,00 euro (cfr. contratti doc. 20; visure SIC, doc. 19).

Va pure evidenziato che, non potendo più fronteggiare il rimborso dei ratei delle finanziarie, il debitore si è attivato per richiedere all'Istituto Intesa San Paolo spa la sospensione dei ratei di rimborso del prestito personale n. 6387086 del 23.11.2021 nel semestre compreso tra aprile e settembre 2023 (doc. 20.4).

Quanto al prestito personale Fidelity (con cui aveva consolidato la debitoria precedentemente assunta, estinguendo i rapporti finanziari precedentemente assunti con la stessa Fidelity, con la Findomestic e con Santander), il ricorrente, pur avendo segnalato tempestivamente l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e richiesto l'intervento della copertura assicurativa per il rischio perdita involontaria del posto di lavoro, non avendo ottenuto riscontro favorevole da parte della finanziaria, è risultato insolvente dalla data di aprile 2023. Pertanto, tali ratei insoluti risultano immediatamente esigibili.

Come riferito in premessa, **lo stato di sovraindebitamento del ricorrente risulta irreversibile anche per un altro motivo.** Questi, infatti, risulta affetto da numerose patologie invalidanti (doc. 6), ed è stato riconosciuto, con verbale INPS del 31/12/2022, **invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 46%**, ma, in ragione della detta percentuale, **non percettore di alcun assegno di invalidità (doc.8)** e, sebbene iscritto nelle liste del collocamento mirato presso il Centro per l'impiego di Pomigliano d'Arco (doc. 9 e 10), non è ancora riuscito a reperire sbocco occupazionale compatibile con le proprie ridotte capacità lavorative.

Allo stato, il debitore è riuscito a reperire solo saltuarie ed occasionali sostituzioni di dipendenti addetti al portierato presso il Consorzio Il Sole, per il quale ha percepito nell'agosto 2023 e nel gennaio 2024 (assolutamente trascurabili ed insufficienti) compensi parametrati ad un impegno lavorativo protrattosi per 30 giorni nel mese di agosto 2023 e per tre giorni nel mese di gennaio 2024 (v. doc. 5 e 15 cit.).



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

**E. CIRCA LA MERITEVOLEZZA DEL PROPONENTE PER L'ACCESSO ALLE
PROCEDURE DI SOVRA INDEBITAMENTO.**

In ordine alla **meritevolezza**, l'Occ potrà verificare, sulla base della documentazione prodotta nonché delle dichiarazioni rese in sede di colloquio, verificando nello specifico i contratti di finanziamento erogati da banche e finanziarie, le finalità degli stessi, gli estratti conto degli ultimi 5 anni, le visure SIC, che il debitore non ha posto in essere atti (anche omissivi) che avrebbero potuto cagionare scientemente un danno ai creditori.

In merito alla **diligenza** impiegata dal debitore/consumatore nell'assunzione delle obbligazioni il Tribunale potrà accertare, alla luce del ricorso, della proposta, della documentazione agli atti e della relazione particolareggiata dell'Occ, che il sig. Ruocco Roberto ha contratto le obbligazioni per **necessità** dovendo far fronte ad esigenze personali e familiari nonché a spese improvvise, ma, pur sempre, nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di poterle adempiere, per cui è meritevole di accedere alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente o, in alternativa, del piano di ristrutturazione del consumatore ed ottenerne l'omologazione.

Non può sottacersi infatti che, con la riforma del **codice della crisi dell'impresa ed insolvenza attuata con il D. Lgs. n. 14/2019**, il legislatore ha disciplinato il parametro di valutazione della **meritevolezza del debitore sulla base di criteri univoci ricorrenti sia nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII che in quella di ristrutturazione del debito del consumatore ex art. 67 CCII**. Per tali motivi, appare doveroso procedere ad una **trattazione unitaria della questione, seppur analizzandone le peculiarità alla luce dell'interpretazione testuale delle norme che disciplinano i due istituti de quo**.

A mente dell'art. 283 del d.lgs. 14/2019, rubricato *“esdebitazione del sovra indebitato incapiente”*, *“il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”*(comma 1).....*“Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto*

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 (comma 3).

La norma testè richiamata consente l'accesso alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente a seguito di verifica giudiziale dell'esistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. In tal senso la norma de qua non sembra discostarsi dal parametro precisato per il piano di ristrutturazione del debito del consumatore dall'art. 69 CCII ai sensi del quale: *"1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode."*

In ambo i casi, invero, la norma individua un requisito soggettivo, collegato alla qualità di persona fisica del debitore e alla sua meritevolezza, intesa come assenza di atti in frode, mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Al riguardo, è stato osservato che *"la formula adoperata dal legislatore è dunque sovrapponibile a quella che compare nell'art. 69, comma 1, CCII e registra, qui come nel piano di ristrutturazione del consumatore e nell'esdebitazione cd. ordinaria, un'attenuazione del rigore del precedente regime, ove l'accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere impediti dalla colpa, anche lieve, del debitore"* (cfr. Monica Attanasio, Presidente della Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Verona in *"L'esdebitazione dell'incapiente" del 12 Gennaio 2024* in www.dirittodellacrisi.it).

17

Tale impostazione risulta condivisa anche dalla giurisprudenza di merito che restringe il giudizio di meritevolezza alla valutazione degli atti in frode ai creditori, del dolo o colpa grave, escludendo la rilevanza della sola colpa lieve. Sul punto è stato infatti statuito che: *"la valutazione sulla possibilità di restituire l'obbligazione non può esaurirsi in un giudizio di mera proporzionalità tra ammontare del patrimonio o dei redditi al momento dell'assunzione ed entità del debito, occorrendo indagare anche la sussistenza di ragioni, attinenti la persona del debitore, tali da fargli confidare nell'adempimento dell'obbligo restitutorio, ciò in quanto, ove così non fosse, perderebbe di rilievo la previsione di legge secondo cui risulta ostativa alla concessione del beneficio non qualunque condotta negligente del debitore bensì quella connotata da una colpa di particolare entità"* (cfr. CDA Venezia 05.6.2023, in senso conforme, ex multi, Trib. Ferrara 07.3.2023; Trib. Avellino 16.4.2022; Trib. Modena 05.2.2023; Trib. Bergamo 04.2.2023).

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

In ambo le procedure, inoltre, il vaglio di meritevolezza presuppone la valutazione della condotta del soggetto finanziatore in ordine all'assolvimento dell'obbligo di verifica merito creditizio del debitore (poi sovraindebitato). Sul punto, è stato statuito che *“non vi è poi dubbio che l'indagine sulla colpa grave del debitore deve tener conto, nel caso di debiti di natura bancaria, anche della condotta tenuta dall'istituto di credito. In tal senso appare significativa la previsione del comma 5 secondo cui “L'occ, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”* (cfr. **Corte di Appello di Verona, 05/06/2023**; in senso conforme, tra gli altri, Tribunale di **Tempio Pausania, 03/02/23, Trib. SMCV, 02/04/2022 e Trib. Messina 20/1.2021**).

Ciò premesso in punto di diritto deve passarsi all'esame della fattispecie concretamente realizzatasi nel caso di specie. Così come esaminato nel precedente paragrafo, il debitore ha contratto la propria debitoria facendo affidamento sulle entrate reddituali disponibili ed ha sempre fatto fronte alle obbligazioni assunte sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell'aprile 2022. Anzi, come rilevato in precedenza, la meritevolezza del debitore emerge anche dalla circostanza che questi, attingendo alle risorse finanziarie provenienti dall'erogazione del TFR e altre spettanze di fine rapporto nel maggio 2022 e dall'incasso di una polizza assicurativa sulla vita nell'agosto 2022, oltre a sostenere le spese essenziali di sopravvivenza del proprio nucleo per il periodo in cui non è stata erogata Naspi (maggio - agosto 2022) ed integrare il sussidio di disoccupazione (avente importo inferiore al parametro di equivalenza isee per un nucleo di tre persone), ha continuato ad onorare il pagamento delle obbligazioni assunte precedentemente, all'occorrenza avvalendosi anche di finanza esterna dei propri familiari; ciò sino al mese di aprile 2023 allorchè si esaurivano le risorse finanziarie proprie e dei propri familiari.

18

E, in particolare:

- ha tratto le risorse finanziarie per fare fronte all'adempimento delle obbligazioni contratte precedentemente all'intimazione di licenziamento. A tale proposito, come risultante dagli estratti conto allegati al doc. 15, **fino al 31/03/2023, l'istante ha sostenuto una spesa mensile di euro 966,38 per il rimborso dei ratei delle finanziarie che continuavano ad essere prelevati mensilmente dal conto corrente tramite RID** (con una spesa complessiva a tale titolo, nel periodo da maggio 2022 al marzo 2023, pari ad euro 10.630,18).

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

- ha sostenuto spese mediche urgenti -non coperte dal SSN- nei confronti del dentista [REDACTED] e dell'odontoiatra [REDACTED] (cfr. doc. 21.1 e 21.2), per obbligazioni assunte prima della cessazione del rapporto di lavoro (i.e. implantologia con dott. [REDACTED] a partire da luglio 2021 e apparecchio ortodontico per figlia con [REDACTED] partire da settembre 2021) come da preventivi e ricevute in atti (doc. 21);
- ha sostenuto spese imprevedibili ed urgenti per il ripristino di un'infiltrazione dell'appartamento dove vive unitamente al proprio nucleo familiare (doc. 22);

Ad oggi, il debitore non percettore di alcun reddito da lavoro o pensione e tantomeno di sussidi di alcun tipo (ad eccezione assegno unico per la minore di euro 170,00), risulta titolare esclusivamente di una residuale giacenza su conti correnti pari a circa 19.900,00 euro, proveniente dalla definizione di vertenze giuslavoristiche promosse nei confronti della ex datrice di lavoro (cfr. sentenza n. 4314/2023 del Tribunale di Napoli Nord -doc. 19.1- e verbale di conciliazione del 25.01.2024 Tribunale Napoli Nord doc. 19.2). In particolare, con sentenza n. 4314/2023, pubblicata in data 28/09/2023, veniva definito il giudizio nrg 9378/2021 del Tribunale di Napoli Nord che, in accoglimento parziale della domanda di accertamento spiegata dal ricorrente nei confronti della datrice di lavoro "Prima Components Gricignano d'Aversa s.r.l.", accertava *"l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 03.11.2010 e del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS dello stesso dal 01.09.2011 al 09.07.2013, condannando la datrice di lavoro al pagamento di una somma da determinarsi in separato giudizio, pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo"* (doc. 19.1).

In esecuzione di tale sentenza, la datrice di lavoro provvedeva volontariamente a liquidare in favore del sig. Ruocco l'importo di euro 18.416,23 che veniva accreditato su conto corrente Intesa San Paolo spa n. 66304/1000/00010245 in data 30.11.2023. Il detto importo veniva impiegato dal debitore nel periodo dal novembre 2023 al giugno 2024 per affrontare spese essenziali necessarie alla sopravvivenza del suo nucleo familiare ad integrazione del sussidio di disoccupazione Naspi, diminuito in misura pari al 30% della retribuzione originaria (circa 600,00 euro mensili) e poi, a partire da giugno 2024, definitivamente cessato, nonchè per estinguere le obbligazioni precedentemente contratte ed ancora insolute. In particolare, a mezzo di tali somme il debitore provvedeva:

- Al saldo delle spese dentistiche in favore del dott. [REDACTED] pari a circa 5.000,00 euro, come emerge dalle ricevute di versamento in atti (doc. 21.1.1);

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

- al rimborso in favore di Banca Intesa San paolo Spa dei ratei sospesi del prestito n. 08/0076387086, nel periodo dall'aprile 2023 ad settembre 2023 (doc. 20.4) e di quelli maturati da ottobre 2023 a dicembre 2023, per importo pari a circa euro 1.901, 03 (cfr. prelievo RID del 04/12/2023, doc. 15 cit.);
- alla restituzione delle somme prestate dai propri familiari che, come riferito in precedenza avevano prestato al debitore solo per il rimborso dei prestiti finanziari la somma di euro 3.580,00.
- all'emissione di assegno circolare n. 3206451000-12, in data 07/12/2023, intestato a sè medesimo (doc. 18 cit.), al fine di vincolare la somma di euro 8.000,00 al sostentamento del proprio nucleo familiare in epoca successiva alla cessazione del sussidio Naspi (06/2024). Tale importo, per l'ipotesi di diniego della domanda principale di esdebitazione incapiente, è stato messo a disposizione del ceto creditorio con la proposta di piano del consumatore presentata in via alternativa.

Il residuo importo di euro 19.900,00, in giacenza sul conto del ricorrente ed offerto in via alternativa ai creditori a mezzo della proposta di cui sopra, proviene anche dalla definizione stragiudiziale dell'altra vertenza pendente dinanzi al Tribunale di Napoli Nord - giudizio iscritto al n.r.g. 13177/2022 - avente ad oggetto impugnativa del licenziamento intimato dalla datrice società "Prima Components Gricignano d'Aversa s.r.l.". Per effetto di tale accordo (cfr. verbale 23/24 doc. 19.2), infatti, al lavoratore è stato riconosciuto l'importo di euro 12.500,00 a titolo risarcimento danno non materiale alla salute, alla professionalità, perdita di chance, nonché euro 1.000,00 a titolo di transazione generale e novativa, accreditato su carta ricaricabile Mooney in data 16.02.2024 con l'intento di vincolarlo alla sopravvivenza del nucleo familiare per il periodo successivo alla cessazione del sussidio Naspi (giugno 2024).

Ad oggi, desunto quanto necessario alle spese essenziali del nucleo da febbraio 2024 all'attualità, sulla carta ricaricabile Mooney risulta in giacenza l'importo di circa euro 11.900,00 (cfr. estratto conto aggiornato doc. 17) che, sommato all'assegno circolare di euro 8.000,00 cui si è detto sopra, costituisce il compendio di euro 19.900,00 che il ricorrente ha offerto a sostegno della proposta di piano ristrutturazione debiti consumatore presentata in via alternativa.

F. CIRCA LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 124 BIS TUB.

Ciò detto in ordine alla valutazione di meritevolezza e diligenza del consumatore, la lettera della norma postula in maniera espressa la necessaria valutazione della verifica del "merito creditizio" ad opera degli intermediari bancari e finanziari all'atto della concessione del credito.

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

La norma di riferimento, richiamata dall'art. 283 CCI e 68 CCI, è individuata nell'art. 124 bis TUB ai sensi del quale: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.*

"Per "merito creditizio" s'intende la capacità del debitore di far fronte ai debiti assunti; in altri termini, la possibilità per il cliente finanziato "di assicurare il rimborso del debito"(Trib. Firenze 20 maggio 2020, n. 1116).

Nell'ambito della normativa di tutela del consumatore, l'obbligo di valutazione del merito creditizio ha un saldo fondamento di diritto comunitario e, in particolare, la **Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, all' art. 8** prescrive che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a compiere la valutazione del merito creditizio del consumatore, sulla base di informazioni adeguate e, ove necessario, mediante la consultazione delle banche dati pertinenti. **La normativa comunitaria, in parte qua, è stata praticamente testualmente recepita nel T.U.B., mediante l'introduzione dell'art. 124-bis**, inserito dall'art. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

21

La violazione dell'obbligo di accertare, con diligenza e impiegando le metodologie adeguate, il merito creditizio delinea una responsabilità in capo alla banca inadempiente agli obblighi su di essa gravanti che deve essere valutata anche d'ufficio dal Giudice procedente. Così infatti ha statuito la Corte Giustizia UE, secondo cui *le norme comunitarie impongono ai giudici nazionali di vagliare anche d'ufficio se il creditore abbia ottemperato all'obbligo di valutare il merito creditizio, e sono contrarie alla legislazione unionale le discipline nazionali che pongono termini prescrizionali limitati alla facoltà di eccepire la nullità dei contratti di finanziamento conclusi in violazione degli obblighi in tema di merito creditizio* (cfr. Corte 17 Giustizia UE, Sez. II, sentenza 5 marzo 2020, n. 679, in D&G, 13 marzo 2020, in senso conforme, Corte Giustizia UE, Sez. VI, sentenza 10 giugno 2021, n. 303). La giurisprudenza di merito ha correttamente dedotto, dai chiari disposti della norma unionale e da quelle interne, una serie di principi applicativi che individuano le modalità di

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

effettuazione delle verifiche circa il merito creditizio del consumatore che abbia chiesto il finanziamento: *“il finanziatore dovrà considerare adeguatamente il rapporto rata/reddito, ovvero - secondo la metodologia dettata dall'art. 68, comma 3, secondo periodo, CCII - calcolare il "reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (cfr. Trib. Roma 5 novembre 2021, in Il Fallimentarista.it, 24 novembre 2021; Trib. Palermo 24 maggio 2021, in www.ilcaso.it); in particolare, poi, tale dato risulta “desumibile raffrontando i redditi preventivati dedotto un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per lo speciale parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenze dell'ISEE, di cui al D.P.C. 5 dicembre 2013, n. 159” (cfr. Trib. Napoli Nord 1° marzo 2023, cit); “Ove la violazione del merito creditizio abbia determinato o aggravato il sovraindebitamento ovvero nel caso in cui risulti violato l'art. 124-bis T.U.B., il c.d. creditore colpevole non potrà presentare opposizione in sede di omologa, né reclamare, per ragioni attinenti alla convenienza” (cfr. Trib. Rimini 1° marzo 2019, in www.ilcaso.it; F. Salerno, L'esdebitazione del consumatore tra meritevolezza e responsabilità del finanziatore).*

Rispetto all'art. 124bis TUB, dunque, l'obbligo di valutazione del merito creditizio della finanziata grava principalmente sul finanziatore, su cui verte l'onere di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal contraente debole, ciò **nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.** Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021).

Venendo dunque all'esame del caso che occupa, deve evidenziarsi che le numerose estinzioni anticipate e rifinanziamenti effettuati dalle banche e dalle finanziarie a scopo di consolidamento della debitoria contratta dal ricorrente-ogni volta applicando tassi più elevati e spese connesse - hanno ingenerato un incremento della situazione debitoria. In altri termini, le operazioni di consolidamento

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

e/o rifinanziamento risultano compiute in spregio alla preventiva valutazione del merito creditizio postulata dall'art. 124 bis tub in capo agli istituti bancari e finanziari. Basti considerare che, **dalla ricostruzione cronologica effettuata, le banche e le società finanziarie hanno costantemente incrementato il rapporto rata/reddito.**

A tale riguardo, si rileva che nell'anno 2019, alla data di conclusione dei contratti di prestito personale con Santander, Fidelity e Findomestic, il ricorrente percepiva una retribuzione netta di circa 1.800,00 euro mensili, dacché l'importo totale dei ratei di rimborso mensile non avrebbe dovuto superare la soglia di euro 540,00 (pari al 30% dello stipendio mensile secondo la raccomandazione inviata all'Abi dalla Banca d'Italia nel 2008). Diversamente, nell'anno 2019 il debitore sosteneva mensilmente per il rimborso dei finanziamenti in essere l'importo mensile di euro 719,48, con rapporto rata/reddito pari al 39,9 %. Di tal guisa, il reddito disponibile per il nucleo familiare (composto di tre persone tra cui una minore) ammontava a circa euro 1.080,00 mensili (a fronte del reddito minimo di euro 1.350,00 previsto per un nucleo di tre persone secondo Istat). La situazione, tuttavia, è persino peggiorata a seguito della successiva conclusione del prestito personale con Intesa San Paolo s.p.a. (novembre 2021) che andava ad incidere sul rimborso della precedente debitoria con una rata di euro 291,00, portando il costo mensile per rimborso finanziarie ad euro 946,53, a fronte di una retribuzione netta mensile di euro 1700,00 per l'anno 2021 (cfr. dichiarazioni fiscali e buste paga), con un rapporto rata reddito pari a 56,08%. Nell'anno 2022, con la conclusione della linea di credito Cofidis, la debitoria si accresceva di ulteriore 115,00 euro mensili di rimborso, per un totale mensile di 1061,53 per una retribuzione mensile netta di circa 1700,00 euro, con un rapporto rata reddito 62,90%.

Da tale excursus emerge dunque che banche e finanziarie eroganti hanno omesso qualsiasi valutazione del merito creditizio nonché la fornitura della prescritta consulenza precontrattuale fidando sull'affidabilità del debitore in quanto buon pagatore (cfr. C.R. Banca d'Italia, Crif, Experian e Mettinconto di Crif).

Di seguito l'analisi e la comparazione dei finanziamenti accesi, rinegoziati ed estinti anticipatamente:

-ELENCO ANALITICO CREDITORI-

ENTE FINANZIATORE	DATA	NUMERO CONTRATTO	SORTA CAPITALE/	TAN	TAEG	IMPORTO RATA	N. RATE
-------------------	------	------------------	-----------------	-----	------	--------------	---------

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it

**AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE**

			INTERESSI				
SANTANDER	08/02/2019 30/06/2021	14670935	5830,00	-----		174,00	36
FIDITALIA	19/11/2019 30/06/2021	10273071417130	23.506,32	6%	7,31%	275,38	84
FINDOMESTIC	20/11/2019 30/06/2021	20220212435141	11.886,60	6,39%	6,58%	180,10	66
FINITALIA	25.11.2019	#####754	2500,00	-----	-----	90,00	---
FIDITALIA	30/06/2021	700963139	41.058,00	6,40 %	7,08%	485,33	84
SANTANDER	27/01/2021 11/10/2023	#####391	1.080,00		10.80%	30,00	31
COMPASS BANCA	17/11/2021	#####302	2500,00	15.85%	17.65%	50,00	
INTESA SAN PAOLO P.P.	23/11/2021	6387086	15.000,00	6,15%	7,48%	291,00	60
COFIDIS	01/04/2022	#####808	1.500,00			115,00	

24

Dalle vicende ricostruite il **Gestore** è chiamato, dunque, senz'altro ad accertare e verificare l'oculatezza nella gestione dei redditi e del bilancio familiare nonché a verificare che il ricorso al credito è stato effettuato con la complicità delle banche e delle finanziarie, senza verificare preventivamente il carico economico gravante sullo stipendio del proponente.

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Di seguito si riporta la **cronologia dei finanziamenti e rifinanziamenti erogati dal 2019 con l'indicazione delle rate mensili e con il reddito mensile netto per ciascun anno in cui essi sono stati erogati e nell'ultima colonna a dx è indicato il rapporto rate/reddito:**

Numero	Banca/Finanziaria	Data rapporto	Importo rata	Numero rate	Data Fine	Somma Rate	Stipendio mensile	Rapporto Rata/Reddito
1	SANTANDER	08/02/2019	174,00	36	30/06/2021	174,00	1814,38	>9,6%
2	FIDITALIA	19/11/2019	275,38	84	30/06/2021	449,38	1814,38	>24,76%
3	FINDOMESTIC	20/11/2019	180,10	66	30/06/2021	629,48	1814,38	>34,70%
4	FINITALIA	25.11.2019	90,00			719,48	1814,38	>39,65%
5	FIDITALIA	30/06/2021	485,33	84		575,33	1687,53	>34,09%
6	SANTANDER	27/01/2021	30,00	31		605,33	1687,53	>35,87%
7	COMPASS BANCA	17/11/2021	50,00			655,33	1687,53	>38,83%
8	INTESA SAN PAOLO P.P.	23/11/2021	291,00	60		946,53	1687,53	>56,08
9	COFIDIS SPA	01/04/2022	115,00			1061,53	1687,53	>62,90

25

Come si evince dalla tabella il rapporto rate/reddito comincia ad essere insostenibile sin dal finanziamento erogato dal terzo rapporto contrattuale con l'Istituto finanziario **Findomestic del 20/11/2019** con un deficit mensile del 4,70% giungendo al deficit mensile del 32,90% a seguito della concessione da parte della **Cofidis della carta revolving del 01/04/2022**. Dunque, dal 2019 il proponente poteva disporre di un reddito residuo mensile al netto della rata di mutuo di **euro 1.184,90 mensili, per giungere nel 2022 al reddito netto mensile dedotte le rate di rimborso dei prestiti e mutui di euro 626,00.**

Al pagamento dei ratei mensili il ricorrente ha regolarmente adempiuto fino a quando ha potuto, utilizzando, peraltro, anche l'esiguo netto ricavo dei rifinanziamenti negoziati prima e, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (04/2022) alle risorse finanziarie provenienti dalla percezione del Tfr/Spettanze Fine Rapporto (05/2022), dall'incasso di una polizza vita (07/2022), agli aiuti finanziari dei propri familiari più stretti -e ciò sino al loro esaurimento- (12/2022-03/2023), e, infine, alle sopravvenute risorse finanziarie derivanti dall'accredito di somme corrisposte dalla datrice di lavoro a seguito di esperimento vittorioso di vertenza di lavoro (11/2023).

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

Sta di fatto che le spese mensili ritenute utili al fine di garantire ad un soggetto adulto che vive in un piccolo comune del sud Italia (Pomigliano d'Arco) una vita libera e dignitosa, nell'anno 2022 era pari ad euro 1.237,81 (<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>) e che tale quantificazione è stata calcolata in riferimento all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare del debitore, in cui è inclusa anche un minore, secondo la scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, (richiamato dall'art. 9 co 3-bis lett. e) della novellata legge 3/2012).

Dal confronto con le risorse reddituali disponibili al debitore ed al suo nucleo familiare, come riportate in precedenza e risultanti dagli estratti Naspi e estratti conto correnti versati in atti, si evince che il reddito disponibile risulta essere nettamente insufficiente allo scopo di garantire al ricorrente una vita libera e dignitosa.

Al riguardo si osserva infatti che nell'anno 2022 per un nucleo familiare composto da tre persone, tra cui un minore, l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.237,81. Attualmente, sebbene non risulti ancora disponibile la consultazione del dato Istat per l'anno 2023, l'Istituto, a mezzo della relazione annuale, segnala un peggioramento della condizione delle famiglie con p.r. lavoratore dipendente: l'incidenza raggiunge il 9,1%, dall'8,3% del 2022, riguardando oltre 944 mila famiglie (fonte Istat: www.istat.it/it/archivio/295348).

26

Orbene, incrociando i dati di cui agli indici Istat con i redditi del nucleo familiare, il Gestore avrà contezza che nel caso di specie:

-i suddetti Enti Finanziatori non hanno effettuato, a decorrere dal 2019, la prescritta valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis del T.U.B., violando tale norma e contribuendo fortemente alla causa dell'odierno sovraindebitamento e, di volta in volta, al suo aggravamento;

-il debitore, dal canto suo, aveva richiesto i finanziamenti per esigenze di vita quotidiana e per sostenere le spese della casa familiare, per acquisto dell'unica autovettura destinata alla produzione del reddito familiare, per consolidare la precedente debitoria ottenendo una rata più sostenibile, nonché per fronteggiare spese mediche impreviste ed indifferibili, quindi non per beni voluttuari. Quindi il debitore è senz'altro esente da colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni, che ha onorato fin quando ha potuto.

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Ciò si desume anche dall'analisi delle banche dati pubbliche e private, oltre che dalla documentazione ufficiale estratta dal cassetto fiscale di Agenzia delle Entrate della riscossione, del concessionario per la riscossione, dell'Inps, dagli estratti di conto corrente, dalle visure catastali e ipocatastali etc. In altri termini, dunque, il sovraindebitamento del Sig. Ruocco Roberto è da attribuirsi al ricorso alla finanza esterna per fronteggiare i problemi di vita quotidiana del proprio nucleo familiare e per le conseguenti esigenze della famiglia monoreddito, insomma spese ordinarie. Tuttavia, l'irreversibilità dello stesso è imputabile esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per motivi a lui non imputabili neanche a titolo di colpa lieve; pertanto, **il debitore è sicuramente meritevole di ottenere il beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI ovvero, in via alternativa, la ristrutturazione dei propri debiti ex art. 67 e ss. CCI**

G. CIRCA IL REQUISITO OGGETTIVO PER L'ACCESSO ALL'ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE EX ART. 283 CCII.

Oltre al requisito della meritevolezza del debitore di cui si è detto al paragrafo che precede, al comma 1 dell'art. 283 CCI viene individuata anche un'ulteriore condizione per l'accesso all'esdebitazione dell'incapiente. Si tratta, a ben vedere, di un requisito oggettivo negativo, consistente nell'assenza di beni patrimoniali ovvero di entrate reddituali presenti e in prospettiva futura, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni in caso di sopravvenienza di utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento (comma 1).

Ai sensi del comma 2 della norma tale valutazione di rilevanza delle utilità sopravvenute deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE. Sul punto, partendo dalla premessa che sia le utilità originarie che quelle sopravvenute, possono essere rappresentate da redditi, ma anche da beni e diritti, è stato statuito che il criterio di calcolo delle utilità rilevanti sopravvenute (comma 2 della norma) rappresenta, anche ed allo stesso tempo, spartiacque idoneo a chiarire, sin dal momento della presentazione della domanda, se il debitore possa ritenersi effettivamente incapiente ai fini dell'accesso alla procedura (cfr. **Trib. Milano 26.10.2021 in Il Fall.;** **Trib. Gela 13.12.2022 in Dirittodellacrisi.it**, **Tribunale di Pordenone 13.12.2022 in Leggi d'Italia**, **Tribunale di Bologna, 11.01.2024 in IlCaso.it**).



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

In altri termini, se, al momento della presentazione della domanda, i beni, diritti ovvero i redditi disponibili ovvero realizzabili in prospettiva futura risultano a stento sufficienti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, sussiste il requisito oggettivo negativo per l'accesso alla procedura di esdebitazione dell'incapiente.

La ratio della norma, come riportata nella relazione illustrativa, consiste infatti nell'offrire una seconda chance *"a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovra indebitamento, per fronteggiare un problema sociale"*. In tal senso, è stato osservato che la valutazione delle utilità deve essere compiuta in una prospettiva dinamica che consenta di vagliare anche le prospettive di produzione del reddito da parte del debitore in ragione dell'età, della condizione di salute e della profilazione culturale, così considerare incapiente il debitore che è allo stato privo di un reddito e di una prossima e concreta possibilità di occupazione o rioccupazione (cfr. **Carlo Bianconi, Giudice delegato presso il Tribunale di Modena in L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Questioni problematiche e controverse 11 Ottobre 2023** in Dirittodellacrisi.it).

E' stato inoltre osservato che **il sovraindebitato titolare di soli redditi può anch'egli ottenere, in costanza degli altri requisiti, il beneficio della cd. esdebitazione a costo zero**; può farlo, in particolare, allorquando il reddito da lui percepito sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero **quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura**; e, invero, *"nel caso in cui l'attivo manchi del tutto o sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura, l'attività di realizzo dell'attivo e quella della sua distribuzione ai creditori non potrebbero compiersi, e ciò renderebbe a sua volta superfluo l'accertamento del passivo, in quanto strettamente funzionale alle esigenze della procedura e privo di qualsiasi efficacia al di fuori di essa. Lo svolgimento della procedura liquidatoria neppure risponderebbe ad un interesse del debitore persona fisica – quello di conseguire la liberazione dai debiti –, giacché il debitore incapiente può presentare domanda ex art. 283 CCII, mentre il ricorso da parte sua alla procedura di liquidazione controllata comporterebbe un inutile aggravio dei costi professionali e finirebbe con l'assorbire le poche risorse disponibili"* (cfr. **Monica Attanasio, Presidente della Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Verona, in "L'esdebitazione dell'incapiente" 12 Gennaio 2024** in Dirittodellacrisi.it).

28

Orbene, nel caso di specie, sussistono entrambi i requisiti postulati dalla norma ai fini dell'ammissibilità della domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente:

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

- Quanto al primo requisito, come si è avuto modo di approfondire *supra*, il debitore è meritevole in quanto ha assunto le proprie obbligazioni diligentemente ovvero con la certezza di poterle adempiere, risultando sempre tempestivo nei rimborsi dei ratei alle scadenze, ciò anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, attingendo alle somme percepite a titolo di spettanze di fine rapporto e, all'esaurimento di tali risorse, all'aiuto dei propri familiari, almeno sino a quando gli stessi hanno potuto sostenerlo. Dalla documentazione allegata in atti e, in particolare, dalle visure per la verifica della affidabilità creditizia (Doc. 11), emerge infatti che il debitore ha continuato ad essere regolare nell'adempimento delle obbligazioni assunte anche dopo il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo**, intimato dalla datrice di lavoro a seguito del superamento del comporta **per motivi di salute scaturiti da malattie professionali insorte nell'esecuzione della propria attività lavorativa, per le quali si è visto, infine, riconoscere anche un risarcimento del danno alla salute da parte dell'ex datrice, come emerge dal verbale di conciliazione giudiziale n. 23/24 del 25/01/2024** (cfr. doc. 19.2). Le segnalazioni in crif e centrale rischi, infatti, risalgono ad epoca successiva al mese di aprile 2023, data in cui risultavano esaurite le risorse finanziarie disponibili e il debitore si trovava a dover scegliere tra il mantenimento proprio e della sua famiglia e il pagamento dei ratei in scadenza.
- Quanto al requisito reddituale, il debitore ha percepito per l'anno 2023 l'indennità Naspi per importo pari all'importo annuo di euro 10.922,83 e mensile di euro 840.00 (doc. 5 cit.), risultanti inferiori alla soglia reddituale prevista dal comma 2 dell'art. 283 CCI che, per una famiglia composta di tre persone, ammonta all'importo annuale di euro 20.163,00 e mensile di euro 1.551,00 circa. **Ma vi è di più. Cessata la Naspi a giugno 2024, tale reddito, assolutamente minimo ed inferiore alla soglia di povertà determinata dalla norma, risulta pari a zero stante la cessazione del sussidio di disoccupazione per decorrenza del termine biennale previsto per legge.**
- Quanto alla liquidità sul conto corrente - assegno circolare pari a complessivi euro 8.000,00 e di un deposito su carta ricaricabile Mooney del valore di euro 11.900,00 - tali somme, pervenute nella disponibilità del debitore tra novembre 2023 e febbraio 2024 per effetto dell'esperimento vittorioso di contenziosi nei confronti del proprio ex datore di lavoro, costituiscono, attualmente ed in prospettiva futura, l'unica fonte di sostentamento dell'intero nucleo familiare rimasta priva di entrate reddituali di qualsiasi tipo.

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

- Nè è possibile in prospettiva futura ipotizzare la sopravvenienza di rilevanti utilità in considerazione dell'età del debitore (anni 55), della sua condizione di invalido civile (percentuale del 46%) e della sua formazione professionale (operaio) che rendono del tutto improbabile la prospettiva di una ricollocazione occupazionale, in vista della quale il debitore si è comunque attivato, procedendo tempestivamente all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.

Giova in ogni caso precisare che l'applicazione del **criterio fissato dal secondo comma dell'art. 283 CCI**, circa la valutazione delle utilità al momento della presentazione della domanda, conduce ad inquadrare **il debitore come incapiente posto che l'importo di euro 19.900,00 rientrante nella sua disponibilità non costituisce utilità presente, tantomeno in prospettiva futura, da cui possano derivare eccedenze rilevanti da destinare alla massa creditoria una volta "dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"**. In applicazione del criterio testé enunciato, il debitore per aspirare a godere di una vita dignitosa, dovrebbe fruire di reddito mensile di (almeno) euro 1.551,48 ovvero annuo di euro 20.169,25 (=1551,48x13 mensilità come l'assegno sociale cui fa riferimento il parametro individuato dal secondo comma dell'art. 283 CCI). Tuttavia, in mancanza di altre fonti reddituali di qualsiasi natura, l'importo di euro 19.900,00, attualmente nella disponibilità dell'istante, potrebbe costituire fonte di sostentamento per un periodo di tempo massimo di un anno.

30

In conclusione, la fattispecie oggetto di disamina presenta la ricorrenza contestuale del requisito soggettivo ed oggettivo postulati dai commi 1, 2 e 7 dell'art. 283 CCI e merita di essere ammessa alla concessione del beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

**H. IN ALTERNATIVA: LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 67 E SS. CCII.**

In alternativa, ove questo Tribunale ritenga di denegare la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI, deve comunque rilevarsi che il patrimonio disponibile del debitore risulta inferiore alla soglia di povertà prevista per la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCI nella misura dell'assegno sociale moltiplicato per il

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. Tale soglia calcolata con riferimento al debitore e al suo nucleo- composto da 3 persone di cui una minore, risulta essere pari ad euro 1.237,81. Ne deriva che essendo il debitore -disoccupato, privo di reddito, risulta collocabile al di sotto della soglia di povertà con tutte le conseguenze già esaminate nel paragrafo che precede cui si rinvia per brevità.

Pertanto, l'unico bene che può formare oggetto di distribuzione tra i creditori sono le somme liquide attualmente accantonate dal debitore per le necessità del proprio nucleo familiare a seguito della scadenza della Naspi, pari a complessivi euro 19.900,00 da cui vanno desunte le spese di procedura.

In particolare, con la somma accantonata di euro 19.900,00 il piano proposto andrà ad evadere in prededuzione e per intero (100%), desunti gli acconti già percetti, i compensi per l'OCC e l'advisor nonché per intero (100%) i crediti privilegiati verso Agenzia Entrate riscossione e Napoli Obiettivo valore e, per il residuo, verrà destinata al pagamento parziale ai creditori chirografari cui viene applicata falcidia pari al 62,1 % e riconosciuta percentuale di soddisfazione pari al 37,9%, con versamento in un'unica soluzione a seguito dell'omologa del piano, come meglio si preciserà nel dettaglio che segue infra.

31

I. ELENCO CREDITORI E SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Roberto Ruocco ha assunto obbligazioni nei confronti di Fidelity, Intesa San Paolo Spa, Compass Banca Spa. Ulteriori debiti sono risultati recentemente nei confronti della società Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli) e Agenzia Entrate Riscossione.

Ciò premesso, il reddito mensile del sig. Ruocco Roberto è pari ad 0,00 (zero/zero). L'unica entrata mensile è rappresentata infatti dall'assegno unico per la minore di euro 170,00 che costituendo un sussidio assistenziale non vale a formare reddito per il nucleo familiare.

La debitoria attualmente maturata a carico del debitore viene di seguito riportata con separata indicazione dell'elenco dei creditori e del tipo e grado dei privilegi:

Nominativo creditore	Tipologia rapporto	Rata	Importo residuo debitoria	Privilegio
Intesa San Paolo Spa	Prestito personale n. 6387086	euro 291,04	€ 9.045,39	Chirografo

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO VALENTINA CENTONZE

Fiditalia	Prestito personale n. 700963139	Euro 485,33	€ 27.933,00	Chirografo
Compass Banca spa	C. revolving n. 302	Euro 50,00	€ 120,00	Chirografo
Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli)	Ingiunzione n. 20240002017330018514373 del 29/02/2024 (Ord.20800044268/PO/20 del 30/11/2020 Notif.to 08/01/2021- Violazione CDS Tg: FW115FD		€ 567,55	Privilegio generale ex art. 2752, ult. Co., c.c.
Agenzia Entrate riscossione	Cartelle esattoriali 07120110244757038000, 07120130045501567000, 07120140083390861000		€ 377,35	Privilegio ex art. 2752, ult. Co., c.c.
TOTALE		Euro 826,37	38.043,29	

L. Spese familiari

Le spese mensili essenziali per il mantenimento del debitore unitamente al proprio nucleo familiare costituiscono, secondo l'Istat, l'importo minimo per assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Su tali spese incide altresì l'inflazione pari al 12% della spesa sostenuta dalle famiglie italiane. Nel caso del ricorrente, l'importo mensile delle spese minime essenziali si aggira in euro **1.211,00**, come da prospetto di dettaglio di seguito riportato:

ENTRATE		USCITE	
DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE	DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE
ASSEGNO UNICO	€ 170,00	Luce	€ 65,00
		Acqua	€ 50,00
		Gas	€ 50,00
		Telefono Mobile	€ 90,00
		Assicurazione Auto	€ 81,00
		Carburante	€ 150,00
		Tassa Auto	€ 25,00
		Servizi Sanitari E Spese Per La Salute	€ 50,00

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



AVVOCATO VALENTINA CENTONZE

		Spese Scolastiche	€ 100,00	
		Alimenti Mensili	€ 500,00	
		Varie Ed Eventuali	€ 50,00	
TOTALE	€ 170,00	TOTALE	€ 1.211,00	€-976,31

Il ricorrente, come precisato vive in appartamento di proprietà della madre cui risultano intestati i contratti per fornitura di gas ed acqua. Per la fruizione di ciascuna di tali forniture il sig. Ruocco versava in favore della madre l'importo mensile di euro 50,00. Nel complesso, l'importo mensile sostenuto per le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia ammonta ad euro **1.211,00** (v. doc. 22). A tali importi si aggiungono euro **826,37** per rimborso rate finanziarie. Per un totale mensile di euro **2.037,37**. Allo stato, cessato il sussidio di disoccupazione, il ricorrente non fruendo di alcun reddito (=reddito0%) risulta impossibilitato a rimborsare le obbligazioni precedentemente contratte. Il sostentamento del debitore e dei suoi familiari risulta ad oggi possibile solo in seguito all'aiuto sistematico e quotidiano dei suoi anziani genitori.

33

M. -Procedure esecutive

Allo stato non sono pendenti procedure a carico del debitore.

N. Atti di straordinaria amministrazione

Il proponente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione ne ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale.

O. Piano proposto

La proposta del Debitore prevede il soddisfacimento totale dei crediti prededucibili e privilegiati, il pagamento parziale dei crediti chirografari con le sostanze economiche provenienti dal conto corrente bancario/assegno circolare del ricorrente pari ad euro 19.900,00.

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

In particolare, da tali somme dovranno detrarsi il saldo dell'OCC in prededuzione nonché il saldo in prededuzione del procuratore del ricorrente e con la giacenza il pagamento entro 30 giorni dall'omologa e in un'unica soluzione dei creditori privilegiati e dei chirografi secondo le percentuali sopra indicate.

Si precisa al riguardo che l'acconto all'Occ è stato versato con finanza esterna dalla sig.ra Regina Ruocco, sorella del debitore, che, al fine di consentirgli l'accesso alla procedura, si è fatta carico delle spese necessarie sottoscrivendo apposita dichiarazione di nulla a pretendere. Di tal guisa, l'importo incassato dall'Occ assomma alla metà del preventivo predisposto e sottoscritto dal debitore, sicché in caso di accoglimento della domanda di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCI, le competenze dell'Organismo di composizione devono ritenersi già regolate. Diversamente, in caso di accoglimento della domanda alternativa sulla ristrutturazione debiti del consumatore, ricadrà sul piano e in prededuzione il saldo del compenso pattuito tra debitore ed OCC nella misura del residuo 50%.

Di seguito lo schema riassuntivo prevede la misura del pagamento, tempi e modi:

- sarà pagato al 100%100 il credito dei creditori in prededuzione entro 30 giorni dall'omologa del piano a mezzo bonifico bancario;
- sarà pagato al 100%100 il credito del creditore in privilegio entro 30 giorni dall'omologa del piano a mezzo bonifico bancario;
- tutti i creditori chirografari saranno pagati in una percentuale del 37.9% del residuo dovuto entro 30 giorni dall'omologa del piano a mezzo bonifico bancario;
- Il debitore si è fatto carico dell'anticipazione a titolo di contributo unificato da euro 98,00 e marca da bollo da euro 27,00 per l'iscrizione a ruolo della domanda. In prededuzione viene inserito l'importo dovuto per l'imposta di registro atti giudiziari che si riporta di seguito in tabella:



A V V O C A T O V A L E N T I N A C E N T O N Z E

Tabelladeicreditiprededucibili e crediti privilegiati

CREDITORE	TIPOLOGIA	GRADO	IMPORTO	ACCONTO	SALDO	RATA	PAGAMENTO POSTOMOLOGA
OCC	Compenso	Prededuazione	3.330,69	1.665,34	1.665,35	1	1
Avv. Valentina Centonze	Compenso	Prededuazione	3.635,84	635,84	3.000,00	1	1
Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (Concessionario Comune di Napoli)	Ingiunzione Pagamento N. 2024000201733001851437 3 del 29/02/2024	Privilegio ex art. 2750 c.c.	567,55		567,55	1	1
ADER	Cartelle esattoriali 07120110244757038000, 07120130045501567000, 07120140083390861000	Privilegio ex art. 2750 c.c.	377,35		377,35	1	1
Spese Giustizia	Imposta Registro	Prededuazione	200,00		200,00	1	1
TOTALE			8.111,43	2.301,18	5.810,25		5.810,25

35

Tabelladeicreditichirografari

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTO	FALCIDIA	SODDISFAZIONE%	DEBITO POSTSTRALCIO	RATA	Unico versamento postomologazione
Intesa San Paolo	Prestito Personale	Chirografo	9.045,39	62,1%	37,9%	3.428,20	1	1
Fiditalia	Prestito Personale	Chirografo	27.933,00	62,1%	37,9%	10.586,60	1	1
Compass	Credito Revolving	Chirografo	120,00	62,1%	37,9%	45,48	1	1

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

TOTALE			37.098,39			14.060,28		14.060,28
								8

P. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Nella odierna procedura non c'è alcun bene da liquidare se si esclude il veicolo in titolarità del proponente che costituisce l'unico mezzo al servizio dell'organizzazione familiare e delle necessità di un invalido civile e di una studentessa ancora minorenne.

In ogni caso, si segnala che l'importo realizzabile dall'eventuale vendita giudiziaria, tenuto conto delle condizioni di usura dell'autoveicolo valutate nella perizia estimatoria versata in atti, risulta stimato in 5.900,00 euro. Emerge evidente quindi che quanto realizzato in caso di liquidazione non risulterebbe sufficiente a garantire il pagamento delle spese della procedura, rischiando, peraltro, di aggravare i costi della procedura stessa con operazioni di vendita da cui non conseguirebbe alcun beneficio per i creditori (Trib. Bologna, ord. n. 4555/2019 del 26/04/2019). Per cui appare *ictus oculi* più conveniente la proposta di ristrutturazione del debito rispetto ad essa.

36

Q. DEPOSITO DEL RICORSO E DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il presente ricorso, unitamente alla documentazione offerta a supporto della domanda ed alla relazione particolareggiata redatta dal Gestore nominato avv. Giovanni De Vivo, viene depositato ai sensi dell'art. 68 co. 1 CCI da parte del legale che assiste il ricorrente, previo apposita autorizzazione a mezzo delega che dovrà essere rilasciata dal Gestore nominato.

CONCLUSIONI

A mezzo del presente atto e della relazione particolareggiata redatta dall'Occ nominato, unitamente alla documentazione allegata, il debitore chiede all'Ill.mo Tribunale di Nola, *contrariis reiectis*, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge,

- *dichiarare inesigibili nei confronti di Ruocco Roberto (C.F.: RCCRRT68R18C129F), nato a Pomigliano d'Arco il 18/10/1968, ivi residente alla via Emanuela Setti Carraro N. 7, i debiti non soddisfatti a favore delle società Intesa San Paolo Spa per il Prestito personale n. 6387086, Fidelity Spa per il Prestito personale n. 00963139; Compass Banca spa per la linea*

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

di credito n. 302, Napoli Obiettivo valore s.r.l. per l' Ingiunzione n. 20240002017330018514373 del 29/02/2024, Agenzia Entrate riscossione per gli oneri di riscossione relativi alle cartelle esattoriali nn. 07120110244757038000, 07120130045501567000, 07120140083390861000;

- *per l'effetto, concedere con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCI*

IN ALTERNATIVA:

- *Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, autorizzarne la comunicazione ai creditori entro i termini e con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII;*
- *Con il medesimo decreto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ovvero le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;*
- *Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità economica, disporre l'omologa del piano depositato e dichiarato fattibile dal Gestore della Crisi.*

37

Ai sensi del D.P.R. 115/2012 si precisa che la presente controversia rientra tra quelle di volontaria giurisdizione ed è soggetta al versamento di contributo unificato pari ad euro 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. certificato residenza e stato di famiglia integrale;
2. Istanza nomina Gestore della Crisi;
3. 3.1 Nomina Gestore della Crisi; 3.2 Accettazione Gestore della Crisi;
4. 4.1 Buste paga 2014-2022; 4.2 estratto previdenziale; 4.3 Estratto Naspi; 4.4 estratto contributivo Bifulco Anna Maria (moglie);
5. 5.1 Dichiarazioni fiscali 2020-2024; 5.2 ISEE 2024;
6. Documentazione medica;
7. Intimazione licenziamento 04/2022;
8. Decreto Inps di invalidità civile;

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



A V V O C A T O
VALENTINA CENTONZE

9. Attestato d'iscrizione collocamento mirato;
10. 10.1 Statuto Associazione Antimafia, Territorio e legalità; 10.2 partecipazione a convegni; 10.3 convocazione come persona informata sui fatti nel processo relativo all'omicidio del Sindaco Angelo Vassallo;
11. 11.1 Experian; 11.2 Crif; 11.3 Mister Credit; 11.4 Centrale Rischio; 11.5 Cai; 11.6 Visura Protesti;
12. Visura ipotecaria nazionale;
13. 13.1 Visura Pra; 13.2 Libretto circolazione;
14. Valutazione commerciale automobile;
15. Estratti conto corrente Intesa San Paolo spa (ultimo quinquennio);
16. Estratto conto postale (da Attivazione);
17. Estratto conto carta Mooney (da attivazione);
18. Assegno circolare del 07/12/2023;
19. 19.1 Sentenza Tribunale Napoli Nord Sezione lavoro n. 4314/23 del 28/09/2023; 19.2 Verbale di conciliazione giudiziale n. 23/2024 del 25.01.2024;
20. 20.1 Contratto Fidelity N°0010273044533090 (Estinto) E Conteggio Estintivo, 20.2 Prestito Findomestic 20220212435141(Estinto), 20.3 CONTRATTO FIDITALIA + D.B.T.,20.4 Contratto Intesa San Paolo Spa, 20.5Contratto_Carta Revolving Compass, 20.6 Carta Revolving Cofidis, 20.7 Contratto Carta Revolving Santander N. 391, 20.8 ESTRATTO CARTELLE DA PAGARE ADER, 20.9 Ingiunzione Verbali 12.04.2024; 20.10 Istanze Accesso 119 Tub.
21. 21.1 Preventivo Dentista dott. Manfredonia; 21.2 Preventivo dentista dott. Caccia; 21.3 ricevute spese mediche;
22. Preventivo ripristino infiltrazione;
23. 23.1 Fatture utenze domestiche; 23.2 Assicurazione RCA; 23.3 Spese scolastiche; 23.4 tassa auto;

Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it



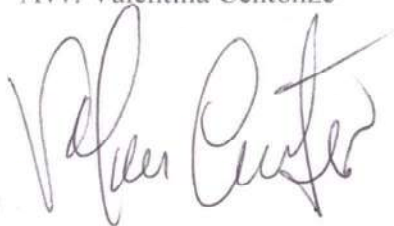
AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

24. Casellario giudiziario;
25. Carichi pendenti;
26. Preventivo Competenze prof.li Avv. Valentina Centonze;
27. Preventivo competenze prof.li OCC.
28. Istanze di accesso ex art. 119 tub e ricevute pec di consegna;
29. Autocertificazione inventario beni;
30. Autocertificazione elenco analitico creditori con indicazione del credito;
31. Autocertificazione atti dispositivi ultimi 5 anni;
32. Autocertificazione assenza canoni di locazione;
33. Autocertificazione elenco spese essenziali;
34. Dichiarazione del terzo pagatore dei compensi all'OCC con documenti di riconoscimento.

Con osservanza

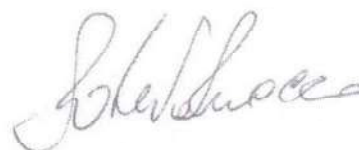
Acerra, data dell'invio telematico

Avv. Valentina Centonze



Valentina
Centonze
21.06.2024
10:12:49
GMT+01:00

Sig. Roberto Ruocco



Acerra (NA), Via Luigi Vanvitelli n. 3, 80011
Telefax: 0813198205
E-Mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatinola.it

39

